COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 25 marzo 1998. – Presidenza del presidente, Vincenzo CERULLI IRELLI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante: «Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese » in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con indirizzi).

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, nel riprendere l'esame del provvedimento in titolo, dà la parola al senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, che intende illustrare la posizione del suo gruppo sulla proposta di parere in esame (vedi allegato 1).

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO osserva che l'obiettivo del decreto è in primo luogo la standardizzazione delle procedure mirata a creare condizioni unitarie di accesso alle agevolazioni; in sostanza con questo decreto ogni impresa interessata avrà certezza in merito alle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni, ai modi ai tempi dell'iter burocratico. Rileva che l'obiettivo è anche quello di eliminare i tempi lunghi delle procedure e che quindi a suo giudizio i

punti cardine attorno a cui ruota il decreto legislativo sono tre: a) programmazione coordinata a livello statale e regionale degli interventi di sostegno alle imprese; b) standardizzazione delle procedure; c) procedure di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi finanziati osserva che le procedure di erogazione delle agevolazioni, introdotte dal decreto, sono di tre tipi. Per le iniziative economiche più semplici è previsto un procedimento automatico che si basa sull'autocertificazione e che viene utilizzato a norma dell'articolo 4 del decreto: « qualora non risulti necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa ». Fa presente che andrebbe richiesta una maggiore chiarezza sui criteri che permettono di ricorrere al procedimento automatico, visto che si tratta di concedere agevolazioni senza alcuna attività valutativa.

Per le iniziative più complesse che richiedono una valutazione tecnico-economico finanziaria è invece richiesta una procedura di carattere valutativo con una fase istruttoria dai tempi certi, per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

La terza tipologia è la cosiddetta « negoziale » che si applica in necessità di una negoziazione tra l'ente erogatore e l'impresa richiedente. In relazione alla erogazione delle agevolazioni, ogni amministrazione competente accede ad un apposito fondo, gestito fuori bilancio (articolo 7, comma 8) su cui confluiscono le risorse disponibili che vengono ripartire tra i diversi enti erogatori; sul punto sarà bene, in Commissione, richiamare l'esigenza che la gestione di questi fondi avvenga nel modo più trasparente possibile. Lo snellimento delle procedure (si pensi all'autocertificazione), pone inevitabilmente al centro dell'attenzione il sistema dei controlli.

Propone alcune correzioni all'articolo 8 della bozza di decreto legislativo, che rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione di nuove modalità di esecuzione dei controlli. Sarebbe opportuno che l'articolo 8 fissasse un termine perentorio molto breve (ad esempio tre mesi) per l'emanazione di questo ulteriore decreto; ancora meglio sarebbe che all'emanazione di questo ulteriore decreto venisse subordinata l'entrata in vigore dell'intero nuovo sistema delle agevolazioni.

Inoltre, sempre in relazione all'articolo 8, vanno eliminate le parole da « competente » a « può » per garantire agli enti erogatori la massima capacità di controllo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI invita il relatore senatore Gianni NIEDDU ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti.

Il senatore Gianni NIEDDU, relatore per quanto riguarda gli emendamenti Magnalbò 1 e 2 invita al ritiro in quanto il loro oggetto deve trovare accoglimento in altro provvedimento legislativo.

Per l'emendamento Magnalbò 3, invita al ritiro perché, pur trattando una materia di grande attualità è estraneo al provvedimento in esame.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Magnalbò 4, che sarà formulato come punto aggiuntivo al parere. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Garra 5, nella parte in cui indica l'atto amministrativo generale come forma del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto.

Per quanto riguarda gli emendamenti Magnalbò 6 e 7, invita al ritiro perché estranei alla materia; precisa tuttavia che il contenuto di indirizzo di cui all'articolo 7 può essere riformulato come punto nella premessa assorbendo anche l'emendamento 8. Per gli emendamenti Magnalbò 9 e 11 analogamente invita al ritiro per estraneità alla materia. Per quanto concerne l'emendamento Magnalbò 10, ritiene la questione assorbita nella riformulazione conseguente alle considerazioni svolte sull'emendamento 4.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Lubrano Di Ricco 12, esclusivamente nella parte in cui prevede tempi certi per l'istruttoria della procedura valutativa sugli emendamenti Lubrano Di Ricco 13 e 14 e Garra 15 con riformulazione.

Infine per quanto riguarda l'emendamento Magnalbò 16, fa presente che è materia estranea al presente schema di decreto e oggetto di altre determinazioni parlamentari.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone quindi in votazione gli emendamenti non ritirati così come risultano dalle riformulazioni proposte Magnalbò 4, Garra 5, Magnalbò 8, Lubrano Di Ricco 12, 13 e 14 e Garra 15.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il parere nel suo complesso (vedi allegato 3).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15,30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante « Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese ».

Proposta di parere del senatore Nieddu.

Premesso:

che attualmente le politiche di sostegno alle attività produttive sono caratterizzate da un elevato numero dei regimi di aiuto, attribuiti alla competenza dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di enti di promozione;

che la sovrapposizione degli strumenti determina una sorta di giungla normativa accentuata dal coinvolgimento nella gestione di una pluralità di soggetti fra loro indipendenti;

che è urgente definire la nuova cornice legislativa necessaria al conseguimento di una programmazione coordinata degli interventi; riguardo agli obiettivi perseguiti, alle procedure di gestione, al reperimento e all'attribuzione delle risorse finanziarie, alla razionalizzazione e riorganizzazione ai fini della sua efficacia, dell'intero sistema degli aiuti alle attività produttive;

che alla base del riordino si pone l'individuazione di schemi procedimentali tipizzati, finalizzati a rendere omogenea e standardizzata la disciplina della procedura di concessione, erogazione ed eventualmente revoca e sanzione;

che si opera un forte decentramento nella gestione delle nuove procedure, garantendo nel contempo rapidità, efficacia, trasparenza;

la Commissione

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni per le quali valuti il Governo l'eventuale opportunità di apportare le conseguenti modifiche al decreto;

le disposizioni del decreto consentano le necessarie deroghe nei casi in cui il regime d'aiuto sia disciplinato sulla base di accordi internazionali;

per la procedura automatica siano semplificate le modalità di erogazione delle agevolazioni, prevedendo anche la liquidazione dei benefici in unica soluzione nonché la documentazione da presentare in sede di presentazione dell'istanza per l'accesso alle agevolazioni, con riferimento specifico alla perizia giurata nei casi in cui le spese siano da realizzare successivamente alla presentazione dell'istanza stessa;

per la procedura valutativa, sia adeguata la retroattività di un anno delle spese ammissibili alle modalità di funzionamento della procedura a graduatoria;

per quanto riguarda le procedure di erogazione di cui all'articolo 7, sia disciplinata al comma 2 l'erogazione dell'aiuto, oltre che in forma di anticipazione, anche sulla base dello stato di avanzamento della spesa; sia prevista la possibilità di erogazione del contributo in conto interessi anche tramite un intermediario finanziario, nei casi in cui le leggi di riferimento escludano, per modalità intrinseche di funzionamento, la possibilità di un'erogazione diretta alle imprese; sia previsto un termine massimo per i procedimenti di erogazione;

per quanto riguarda il calcolo dell'agevolazione connessa alla concessione di garanzie, le modalità di calcolo siano allineate a quanto sarà previsto in sede di attuazione dell'articolo 15 della legge 266 del 1997;

siano riviste le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 8, prevedendo in particolare, sulla base delle

tipologie procedurali, tempi e modalità degli accertamenti istruttori a seguito della conclusione degli investimenti;

sia differito ad un anno il termine finale per l'adeguamento delle norme vigenti, prevedendo altresì un'applicazione contestuale e coordinata di tutte le disposizioni previste dal decreto ivi incluse quelle relative ai controlli.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL SENATORE NIEDDU

Articolo 1: La Commissione ritiene opportuno che al comma 1 dell'articolo 1 si prevedano specifiche forme per incentivare gli enti locali all'offerta di aree attrezzate per gli insediamenti di piccole e medie imprese.

1.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Articolo 1: La Commissione ritiene opportuno inserire un ulteriore comma all'articolo 1 affinché la normativa favorisca, in un quadro di sempre maggiore valorizzazione delle autonome, il protagonismo istituzionale ed associativo, imprenditoriale, culturale, favorendo il sorgere di agenzie di programmazione regionale che coinvolgano il sistema bancario, le finanziarie regionali, i centri di sapere sul territorio (università, enti di ricerca e di formazione) ed il diffuso mondo associativo in un quadro di effettiva democrazia economica che, abbandonato per sempre l'assistenzialismo dei vecchi e nuovi strumenti di intervento, determini occasioni equanimi di sviluppo produttivo su tutto il territorio nazionale.

2.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Articolo 1: La Commissione ritiene necessario che la normativa prevista dall'articolo 1 attribuisca alle regioni un ruolo di riferimento privilegiato nella programmazione egli interventi e nel coordinamento delle iniziative di sostegno al lavoro sul territorio di riferimento, riservando agli organismi statali la scelta circa

l'assunzione delle risorse finanziarie disponibili, l'intervento sostitutivo in caso di inadempienze regionali, il monitoraggio e la valutazione sull'efficacia delle azioni svolte con l'utilizzo dei fondi statali.

3.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Articolo 1: La Commissione ritiene opportuno inserire all'articolo 1 un comma specifico che stabilisca l'impossibilità di attivare risorse tramite l'assunzione di mutui da parte dello Stato, tale procedura infatti ha già causato e causa tuttora gravi ritardi nell'attuazione dei progetti. Si ritiene opportuno invece adottare misure idonee per consentire l'immediato accredito delle risorse tramite le finanziarie regionali e il sistema bancario.

4.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Al punto 1 del pre-parere suggerire che al comma 2 dell'articolo 1 venga specificato se l'individuazione dei criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti gli interventi avrà luogo con decreto costituente regolamento interministeriale diverso con atto generale.

5.

Garra.

Articolo 2: La Commissione ritiene opportuno che all'articolo 2 si inserisca un comma che attribuisca specifiche forme di agevolazioni continutive alle so-

cietà miste a maggioranza pubblica con finalità sociali.

6.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Articolo 2: La Commissione ritiene opportuno che all'articolo 2 si prevedano norme finalizzate a promuovere in sede UE lo snellimento e la velocizzazione delle procedure comunitarie, nonché a rinegoziare l'istituzione di incentivi di natura fiscale, finanziaria e contributiva che consentano di affrontare con la gradualità di un regime transitorio i] nuovo assetto normativo e a ridisegnare infine la nuova PAC presentando grande attenzione alle colture mediterranee e, dunque, alle politiche dei settori agroalimenatri e agroindustriali.

7.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Articolo 2: La Commissione ritiene opportuno che siano espressamente previste e potenziate le strutture di supporto, anche interegionale, finalizzate ad aumentare il livello di utilizzo delle risorse comunitarie. Si propone in tal senso un emendamento aggiuntivo all'articolo 2.

8.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Articolo 2: La Commissione ritiene opportuno aggiungere un ulteriore comma all'articolo 2 o in alternativa un articolo 2-bis finalizzato a promuove la contrattazione territoriale ed aziendale come ulteriore opportunità per la realizzazione di nuove iniziative consentendo margini di maggiore libertà rispetto al contenuto dei contratti nazionali e di eliminare i vincoli normativi sui nuovi rapporti di lavoro per tutte le piccole imprese, secondo la deno-

minazione utilizzata per gli aiuti comunitari alle attività industriali.

9.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Articolo 3: La Commissione ritiene opportuno che all'articolo 3 si disponga una normativa finalizzata ad adottare chiare disposizioni che semplifichi le procedure di trasferimento delle risorse finanziarie dei fondi statali alle regioni e che consentano a queste ultime di poter contare sulla certezza della data di disponibilità dei fondi anche con la fissazione di termini perentori per il trasferimento che potrebbero decorrere dalla comunicazione regionale di approvazione degli strumenti di programmazione nazionale.

10.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Articolo 3: La Commissione ritiene opportuno che la normativa dell'articolo 3 preveda espressamente modalità per facilitare la concorrenza tra soggetti che operano nel campo della progettazione e della assistenza alle azioni di sviluppo, prevedendo la possibilità per le regioni di affidare direttamente, anche ad istituti bancari, secondo procedure di evidenza pubblica, il compito di concorrere alla realizzazione ed alla gestione di interventi sul territorio. Si ritiene inoltre necessario prevedere norme per trasferire al sistema bancario il finanziamento agevolato per consentire cosi un maggiore coinvolgimento dello stesso nelle azioni di sviluppo, anche tramite la conclusione d'intese convenzionali che prevedano, da parte degli istituti comportamenti volti ad agevolare la libera iniziativa.

11.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Articolo 4: Le procedure di erogazione delle agevolazioni, introdotte dal decreto, sono di tre tipi.

Per le iniziative economiche più semplici è previsto un procedimento automatico che si basa sull'autocertificazione e che viene utilizzato, secondo l'articolo 4 del decreto « qualora non risulti necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa ». In merito andrebbe richiesta una maggiore chiarezza sui criteri che permettono di ricorrere al procedimento automatico, visto che si tratta di concedere agevolazioni senza alcuna attività valutativa.

Per le iniziative più complesse che richiedono una valutazione tecnico-economico finanziaria è invece richiesta una procedura di carattere valutativo, con una fase istruttoria dai tempi certi, per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Accanto a queste due tipologie procedimentali, ve ne è una terza, cosiddetta negoziale, che si applica quando c'è la necessità di una negoziazione tra i soggetti interessati (ente erogatore e impresa richiedente).

12.

Lubrano Di Ricco.

Articolo 7: In relazione alla erogazione delle agevolazioni, ogni amministrazione competente fruisce di un apposito fondo, gestito fuori bilancio (articolo 7, comma 8), su cui confluiscono le risorse disponibili che vengono ripartite tra i diversi enti erogatori; sul punto è opportuno richiamare l'esigenza che la gestione di questi fondi avvenga con la massima trasparenza. Lo snellimento delle procedure, si pensi solo al rilievo che viene ad assumere l'autocertificazione, pone inevitabilmente al centro dell'attenzione il sistema dei controlli.

13.

Lubrano Di Ricco.

Articolo 8: Andrebbero fatte alcune correzioni all'articolo 7 della bozza di

decreto legislativo, che rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione di nuove modalità di esecuzione dei controlli. Sarebbe opportuno che l'articolo 8 fissasse un termine perentorio molto breve (ad esempio tre mesi) per l'emanazione di questo ulteriore decreto; ancora meglio sarebbe se all'emanazione di questo ulteriore decreto venisse subordinata l'entrata in vigore dell'intero nuovo sistema delle agevolazioni.

Inoltre, sempre in relazione all'articolo 8 vanno eliminate le parole da « competente » a « può » per garantire agli enti erogati la massima capacità di controllo.

14.

Lubrano Di Ricco.

Al punto *g* del pre-parere suggerire che all'articolo 9, comma 1, siano cancellate le parole « incompleta o », tenuto presente che ripugna che venga anche ai sensi del comma 2 chi ha operato con i dovuti requisiti e tenuto presente che la documentazione incorre, è rimasta tale anche per negligenza della P.A. che abbia accordato i benefici in questione.

15.

Garra.

La Commissione ritiene opportuno che l'articolo 10 preveda un ulteriore comma affinché entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro del tesoro, dei ministri competenti, e con la Conferenza Stato regioni, proceda alla razionalizzazione degli enti e società di promozione delle aree depresse, anche attraverso l'eventuale scioglimento o liquidazione degli stessi laddove la loro funzione istituzionale risultasse esaurita o assorbita.

16.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante: « Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese » in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

premesso:

che attualmente le politiche di sostegno alle attività produttive sono caratterizzate da un elevato numero dei regimi di aiuto, attribuiti alla competenza dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di enti di promozione;

che la sovrapposizione degli strumenti determina una complessa e confusa situazione normativa caratterizzata dal coinvolgimento nella gestione di una pluralità di soggetti fra loro indipendenti;

che è urgente definire la nuova cornice legislativa necessaria al conseguimento di una programmazione coordinata degli interventi, riguardo agli obiettivi perseguiti, alle procedure di gestione, al reperimento e all'attribuzione delle risorse finanziarie, alla razionalizzazione e riorganizzazione, ai fini della sua efficacia, dell'intero sistema degli aiuti alle attività produttive;

che alla base del riordino si pone l'individuazione di schemi procedimentali tipizzati, finalizzati a rendere omogenea e standardizzata la disciplina della procedura di concessione, erogazione ed eventualmente revoca e sanzione;

che si opera un forte decentramento nella gestione delle nuove procedure, garantendo nel contempo rapidità, efficacia, trasparenza;

considerata:

la necessità di segnalare al Governo l'opportunità di promuovere in sede di Unione europea sia sotto il profilo delle procedure che sotto il profilo del sistema di aiuti, un'adeguata attenzione alle aree in ritardo di sviluppo con particolare riferimento ai settori agro-alimentare e agro-industriale e alla nuova Politica agricola comune. A tal proposito si segnala altresì l'opportunità che siano potenziate le strutture di supporto anche interregionale finalizzate ad aumentare il livello di utilizzo delle risorse comunitarie già disponibili;

la Commissione

esprime parere favorevole formulando i seguenti indirizzi:

le disposizioni del decreto debbono consentire le necessarie deroghe nei casi in cui il regime d'aiuto sia disciplinato sulla base di accordi internazionali;

per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1 appare opportuno precisare che l'individuazione dei criteri generali per la gestione e il coordinamento degli interventi avvenga attraverso atto amministrativo di carattere generale;

per la procedura automatica siano semplificate le modalità di erogazione delle agevolazioni, prevedendo anche la liquidazione dei benefici in un'unica soluzione nonché la documentazione da presentare in sede di presentazione dell'istanza per l'accesso alle agevolazioni, con riferimento specifico alla perizia giurata nei casi in cui le spese siano da realizzare successivamente alla presentazione dell'istanza stessa;

per la procedura valutativa, sia adeguata la retroattività di un anno delle spese ammissibili alle modalità di funzionamento della procedura a graduatoria;

per quanto riguarda la procedura valutativa di cui all'articolo 5 appare necessario che il Governo definisca tempi certi per la sua conclusione;

per quanto riguarda le procedure di erogazione di cui all'articolo 7, sia disciplinata al comma 2 l'erogazione dell'aiuto, oltre che in forma di anticipazione, anche sulla base dello stato di avanzamento della spesa; sia prevista la possibilità di erogazione del contributo in conto interessi anche tramite un intermediario finanziario, nei casi in cui le leggi di riferimento escludano, per modalità intrinseche di funzionamento, la possibilità di un'erogazione diretta alle imprese; sia previsto un termine massimo per i procedimenti di erogazione;

per quanto concerne la gestione dei fondi destinati all'erogazione delle agevolazioni appare necessario rafforzare tutti gli strumenti volti ad assicurarne la piena trasparenza;

per quanto riguarda l'emanazione del decreto di individuazione di nuove modalità di controllo previste all'articolo 8 appare opportuno stabilire un termine breve per la sua emanazione, indicativamente di tre mesi;

per quanto riguarda la revoca dei benefici prevista al comma 1 dell'articolo 9 si ritiene opportuno precisare che le ipotesi di documentazione incompleta o irregolare debbano conseguire a fatti imputabili al richiedente e comunque non sanabili;

per quanto riguarda il calcolo dell'agevolazione connessa alla concessione di garanzie, le modalità di calcolo siano allineate a quanto sarà previsto in sede di attuazione dell'articolo 15 della L. 266/97;

per quanto concerne i controlli di cui all'articolo 8, le modalità di effettuazione siano riviste prevedendo in particolare, sulla base delle tipologie procedurali, tempi e modalità degli accertamenti istruttori a seguito della conclusione degli investimenti;

sia differito ad un anno il termine finale per l'adeguamento delle norme vigenti, prevedendo altresì un'applicazione contestuale e coordinata di tutte le disposizioni previste dal decreto, ivi incluse quelle relative ai controlli;

la Commissione infine

invita il Governo a valutare l'esigenza generale di garantire il tempestivo accredito delle risorse alle regioni anche attraverso semplificazioni procedurali. Mercoledì 25 marzo 1998. — Presidenza del presidente, Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Ministro per il commercio con l'estero Augusto Fantozzi.

La seduta comincia alle 20,45.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con indirizzi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il senatore Giovanni Lubrano DI RICCO intervenendo sul complesso degli emendamenti, rileva che il decreto legislativo in esame introduce importanti innovazioni volte ad aumentare l'efficacia degli strumenti e degli interventi nei settori dell'internazionalizzazione delle imprese, del credito all'esportazione e dei rapporti economici e commerciali con l'estero.

La linea di fondo e portante del provvedimento tende a riaccorpare nel Ministero del Commercio Estero le responsabilità di coordinamento della politica di internazionalizzazione dell'economia italiana e la competenza della gestione delle leggi di agevolazione del settore.

A ciò contribuiranno, quali punti qualificanti del provvedimento, l'istituzione della « cabina di regia » delle attività di stimolo della presenza commerciale italiana all'estero prevista dall'articolo 24, il nuovo importante ruolo attribuito al CIPE, la trasformazione della SACE in ente pubblico dotato di autonomia patrimoniale e gestionale, il potenziamento dell'operatività della SIMEST e della FINEST ed il futuro trasferimento della gestione del Fondo per il finanziamento dei crediti all'esportazione dal Mediocredito centrale alla SIMEST.

Con riferimento alle perplessità già espresse dal relatore in merito a quest'ultimo aspetto, perplessità in parte efficacemente fugate delle considerazioni del Ministro, ritiene opportuno il mantenimento della formulazione dell'articolo 25 come approvato dal Consiglio dei Ministri, proprio in quanto questo si inserisce e si comprende nell'ambito del futuro passaggio al mercato di tutti i finanziamenti agevolati.

Tale passaggio al mercato comporta una necessaria scissione tra l'attività di finanziamento e quella agevolativa.

In futuro tutti i finanziamenti agevolati per la internazionalizzazione delle imprese e per l'export potranno essere richiesti dagli operatori presso qualsiasi banca convenzionata, tra cui anche il Mediocredito Centrale (e quindi non più soltanto al Mediocredito Centrale), le cui istruttorie però si basano esclusivamente sulla valutazione del « merito di credito » dei richiedenti.

Al contrario l'attività agevolativa ossia l'attività istruttoria e di valutazione delle iniziative e dei progetti circa la loro rispondenza agli indirizzi gestionali formulati dalla «cabina di regia» ed ai presupposti delle leggi agevolative - finalizzata al concessione del «contributo interessi» sul finanziamento richiesto, deve essere necessariamente imputata ad un unico soggetto, fiduciario del Ministero del Commercio Estero, al fine di poter garantire quella politica unitaria e coerente nella gestione delle leggi di agevolazione del settore cui è finalizzato l'intero provvedimento, e che si ritiene necessaria per garantire e migliorare i coavanzi primari (commerciali) registrati nell'ultimo biennio nella bilancia dei pagamenti correnti con l'estero.

Qualora invece si volesse attribuire alle banche convenzionate anche l'attività agevolativa, si giungerebbe ad una polverizzazione delle risorse ed ad una dispersione del necessario collegamento unitario, con l'immanente insorgere di conflitti di interesse, e si vanificherebbe sia la portata ed il ruolo di centralità, in tale sistema, della « cabina di regia » anche sotto il profilo inerente alla concessione delle agevolazioni volte a favorire e sviluppare delle imprese italiane ed a potenziarne la competitività sui mercati mondiali.

In merito allo schema di parere relativo al provvedimento in esame, condividendo la proposta di parere favorevole, fa presente che non si ritiene di dover accogliere alcuna delle osservazioni formulate.

In particolare, relativamente al punto 3) osserva che all'articolo 21, commi 1 e 2. mentre si comprende appieno l'esigenza di una specificità dell'attività della FI-NEST a favore delle imprese che abbiano stabile ma anche prevalente organizzazione nelle Regioni del Triveneto, non si comprende e comunque non si condivide la proposta di innovare prevedendo solo per la FINEST la possibilità di operare nelle aree dell'Europa Centro orientale ed estendendone nel contempo l'operatività anche ad altre Regioni italiane. In tali aree, infatti, la SIMEST opera con successo e da più tempo della FINEST ed in favore di tutte le imprese italiane ovunque localizzate, avendo altresì già realizzato importanti sinergie operative con le principali organizzazioni sovranazionali esistenti (principalmente BERS, BEI e IFC) ed i Governi locali.

Si propone pertanto di non modificare l'articolo 21 dello schema di Decreto legislativo per quanto attiene all'area di competenza della FINEST la quale deve concentrarsi e specializzarsi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese che abbiano non solo stabile ma anche prevalente organizzazione nelle Regioni del Triveneto verso i Paesi dell'Europa Centro orientale.

Proprio al fine di favorire tale specializzazione territoriale può invece accogliersi la previsione che per le imprese del Triveneto la FINEST rappresenti rispetto alla SIMEST un interlocutore privilegiato, ancorché non esclusivo.

Quanto poi al punto 4) della proposta di parere, non condivide la proposta di soppressione dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo. La valenza funzionale e strategica di una « cabina di regia » costituita presso il CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, rappresenta uno degli aspetti innovativi di maggiore portata del decreto legislativo ed è senz'altro necessario la piena operatività.

Passando ad esaminare il punto 5) della proposta di parere, rileva che non si condividono le motivazioni addotte a sostegno della proposta di non assegnare alla SIMEST gli interventi per le esportazioni di cui alla legge 227/77. Il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane svolto dalla SIMEST, che giustifica l'attribuzione a quest'ultima degli interventi previsti da tutte le altre leggi indicate dall'articolo 25, comma 1, non giustificherebbe esclusione degli interventi di cui alla legge 227/77 se non in base ad una interpretazione estremamente ristrettiva e non accettabile sia del fenomeno dell'internazionalizzazione sia, conseguentemente, della « missione » della SIMEST che nell'ambito degli strumenti di politica attiva del Governo è deputata al perseguimento degli obiettivi in tale strategico comparto di attività.

Non si ritiene che rilevino inoltre le esigenze dei requisiti di professionalità e conoscenze tecniche che si assume attualmente la SIMEST non possegga.

Anche a voler accogliere tale osservazione, non sostenuta da alcuna argomentazione oggettiva, va precisato che il passaggio alla SIMEST del personale del Mediocredito centrale che cura attualmente tale attività, contestualmente all'affidamento dei relativi interventi ex legge 227/77, costituisce garanzia di piena operatività degli interventi previsti da quest'ultima legge, posti tuttavia in un sistema di più incisiva e correlata interdisciplinarietà con gli altri interventi previsti dal Titolo III del Decreto legislativo, ove tutti sono congiuntamente assegnati alla SI-MEST.

Per i suesposti motivi, pertanto, ritiene di non dover accogliere inoltre la proposta di aggiungere all'articolo 25 i commi 6-bis e 6-ter, del quale ultimo non si comprende

assolutamente la ratio non essendo compatibile con quanto previsto negli altri commi dell'articolo 25.

Illustrando poi i suoi emendamenti 39, 45 e 48, rileva con riferimento al punto 5 del parere che non si ritiene opportuno sottrarre la legge 227/77 dal trasferimento da Mediocredito alla Simes. Pertanto propone di non modificare l'articolo 25 dello schema di decreto.

Qualora dovesse prevalere l'opinione che la gestione di tale legge debba restare per il momento al Mediocredito – e quindi solo per il tempo necessario a modificare lo statuto della Simest e a dotarla delle necessarie attrezzature – si dovrebbe prevedere che il trasferimento di tale legge alla Simest avvenga entro o non oltre il 31 Dicembre del 2000.

Infine nota che il passaggio della gestione delle leggi agevolative dal Mediocredito alla Simest determina importanti novità nel regime delle concessioni: ente concedente (titolare di esse) diviene il Ministero del Commercio Estero, che ha anche la titolarità dei relativi fondi (in luogo del Ministero del Tesoro), con la conseguenza che per tutte le leggi agevolative, la cui gestione viene trasferita dal Mediocredito alla Simest, sarà necessaria la stipula di nuove convenzioni che intercorreranno tra il Ministero del Commercio Estero e la Simest, e che ugualmente, se Mediocredito centrale manterrà temporaneamente la gestione della legge 227/77 si dovrà comunque provvedere al rinnovo della concessione che intercorrerà con il Ministero del Commercio Estero.

Il deputato Marianna LI CALZI, relatore, illustra i criteri guida alla luce dei quali esprimerà i pareri sugli emendamenti presentati: 1) il CIPE deve essere l'organismo motore delle scelte strategiche di politica commerciale con i paesi terzi, in raccordo con le politiche estere complessive del Governo. Sotto questo riguardo, può essere demandato al Governo stesso di valutare l'opportunità circa l'istituzione di un'apposita commissione in seno al CIPE, la cui istituzione innoverebbe rispetto alle più recenti direttive

adottate. In luogo della commissione, il CIPE potrebbe assolvere alle stesse funzioni richieste sulla base del suo attuale ordinamento; 2) il coordinamento operativo, sulla base della valutazione politico economica, dei Paesi oggetto di intervento deve essere assicurato da un apposito organismo, del quale facciano parte i soggetti gestori dell'intervento; 3) la FI-NEST viene equiparata alla SIMEST nell'ambito territoriale di sua competenza, in modo che si prefiguri un sistema fondato sul principio di sussidiarietà; 4) il Mediocredito conserva la gestione degli interventi di cui alla legge 227/77 fino a data da determinarsi; 5) in prospettiva si pervenga all'istituzione di uno sportello unico per il commercio con l'estero che apra la porta a tutti i servizi, assicurativi, finanziari, creditizi a disposizione del commercio estero.

Relativamente all'emendamento Pistelli 1, il relatore fa presente che tale emendamento è recepito nella proposta di parere fatta eccezione per la parte relativa all'articolo 4, comma 6, lettera *c)* del provvedimento. A tal proposito propone di inserire in tale lettera *c)* dell'articolo 4, comma 6, dopo le parole « a ciascun paese » le seguenti « sulla base delle direttive del CIPE ».

La Commissione consente.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento Frattini 2 a cui appone la sua firma il senatore Maggiore.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 2.

La Commissione approva gli emendamenti Magnalbò 3 e Marchetti 4 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Su invito del relatore, il senatore Fausto MARCHETTI ritira il suo emendamento 5.

Quanto all'emendamento Frattini 6, il relatore propone di inserire nel parere un invito al Governo affinché valuti l'opportunità di adeguate iniziative volte al sostegno delle imprese artigiane. La Commissione consente: risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Bielli 9, Magnalbò 10 e 11 e Gubert 26.

Su invito del relatore il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira i suo emendamenti 7 e 8.

La Commissione approva l'emendamento Nieddu 12 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Quanto agli emendamenti Lubrano Di Ricco 13 e 14, il relatore ne propone la seguente riformulazione: « agli articoli 20, 21 e 25, premesso che, in sintonia con il principio di sussidiarietà e con gli obiettivi di decentramento, sembra opportuno prefigurare un modello articolato di interventi, in modo che le diverse regioni d'Italia possano sviluppare, anche attraverso intese fra di loro, la loro "vocazione" nelle relazioni commerciali con i paesi confinanti; sia ribadita la specialità della FINEST con la conferma della competenza in esclusiva degli interventi nelle aree dei paesi dell'Europea orientale e centrale e sia consentito alla stessa FI-NEST di operare, inoltre, in ambiti individuati con delibera del CIPE d'intesa con le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto-Adige, nonché con altre interessate; sia, inoltre, equiparata l'operatività della FINEST a quella della SI-MEST; in modo che anche la FINEST: possa intervenire negli investimenti fino al 37,5 per cento abbia la possibilità di partecipare agli aumenti di capitale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazione di imprese o società all'estero; possa intervenire, senza essere legata al concetto di "stabile e prevalente organizzazione", nei territori di competenza, anche a favore di imprese e società aventi "stabile organizzazione" in uno Stato dell'Unione europea; abbia la possibilità di partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring; possa corrispondere contributi agli interessi alle piccole e medie imprese, anche cooperative, e ai loro consorzi ed associazioni ai quali possano partecipare enti pubblici economici ed altri organismi rappresentativi pubblici e privati, a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota o parte di essa, di capitale di rischio nella società o impresa all'estero ».

La Commissione approva.

Su invito del relatore il senatore Fausto MARCHETTI ritira il suo emendamento 15.

Quanto poi agli emendamenti Lubrano Di Ricco 16 e 17, il relatore propone di inserire nel parere un invito al Governo affinché valuti forme connesse al concetto di stabile organizzazione idonee ad evitare ogni pratica elusiva.

La Commissione concorda.

Su invito del relatore il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il suo emendamento 18.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito l'emendamento Fontanini 19 nella riformulazione del punto 3 del parere già approvata.

Quanto poi agli emendamenti Di Bisceglie 20, Pistelli 21, Gubert 22, 23, 24, 25, il relatore fa presente che risultano assorbiti dalla riformulazione del punto 3 già approvata.

La Commissione concorda.

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 27 su cui il relatore esprime favorevole.

Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento Tapparo 28 proponendo di riformularlo.

La Commissione approva.

Quanto agli emendamenti Lubrano Di Ricco 29, Marchetti 30 e 31, Magnalbò 32, Di Bisceglie 33, Pistelli 34 e Manzini 36, il relatore ne propone una riformulazione dal seguente tenore: « all'articolo 24 valuti il Governo la previsione della Commissione permanente per il coordinamento ai fini di un adeguato raccordo con l'articolo 1 del decreto legislativo 430 del 1997; sia comunque, prevista la costituzione di un organismo preposto a: fornire al Governo elementi per la valutazione dal punto di vista politico-economico dei Paesi luoghi di investimento nel quadro di un complessivo progetto comprendente le iniziative pubbliche per il commercio estero; individuare le forme e il livello di intervento nelle iniziative di politica economica con l'estero, come i plafond assicurativi, l'approvazione dei termini di ristrutturazione del debito, il supporto agli investimenti e al credito; la programmazione delle risorse disponibili in relazione agli impegni da assumere; in modo che venga distinta la sede delle scelte politiche degli interventi per il commercio con l'estero da quella della gestione operativa; sia, altresì, prevista in prospettiva l'istituzione di uno sportello unico per il commercio con l'estero, che consenta l'accesso agli operatori a tutti i servizi, assicurativi, creditizi, finanziari che le norme mettono a disposizione ».

Il senatore Fausto MARCHETTI fa presente l'opportunità di prevedere un'adeguata presenza delle regioni in seno all'organismo indicato nella riformulazione e preposto a fornire al Governo elementi per la valutazione dei paesi luoghi di investimento.

Il relatore accoglie la proposta del senatore Marchetti proponendo di inserire nella riformulazione proposta dopo le parole « la costituzione di un organismo » le seguenti « con adeguata presenza delle regioni ».

La Commissione consente: risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Lubrano Di Ricco 29, Marchetti 30 e 31, Magnalbò 32, Di Bisceglie 33, Pistelli 34 e Manzini 36.

La Commissione approva l'emendamento Lubrano Di Ricco 35 su cui il relatore esprime parere favorevole e dopo l'intervento del deputato Manzini che sottolinea la necessità di riflettere sulla opportunità di individuare precisamente i ministri che integrano la composizione della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero.

La Commissione approva l'emendamento Gubert 37 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Su invito del relatore il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento 38.

Relativamente agli emendamenti Lubrano Di Ricco 39, Gubert 40, Marchetti 41. Manzini 42 e Duva 49. il relatore ne propone una riformulazione dal seguente tenore: all'articolo 25, premesso che la gestione degli interventi a sostegno finanziario dell'internazionalizzazione del sistema produttivo dovrebbe configurarsi, comunque, come l'appalto di un servizio di gestione di un fondo pubblico; premesso ancora che la possibilità di derogare alla direttiva 92/50 UE, senza incorrere in violazione del trattato, sussiste solo nel caso in cui l'affidatario sia configurabile esso stesso come « amministrazione aggiudicatrice » secondo quanto richiesto dalla normativa di recepimento in Italia della citata direttiva: premesso infine che la SIMEST, sulla base del suo oggetto sociale stabilito nell'articolo 1 della legge istitutiva, può considerarsi come « amministrazione aggiudicatrice », limitatamente agli interventi di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane (agevolazioni alle joint venture e alle reti commerciali all'estero), mentre, invece, non appare conforme alla citata direttiva comunitaria l'assegnazione alla SIMEST degli interventi per le esportazioni di cui alla legge n. 227/77 che non possono agevolmente ricomprendersi nella « missione » di SIMEST delineata nella legge istitutiva, anche in quanto richiedono il possesso di professionalità e di conoscenze tecniche operative specifiche di una banca che opera stabilmente sul mercato e che attualmente non sono in possesso di SIMEST; si preveda l'esclusione della legge n. 227/77 degli interventi trasferiti a SIMEST, fino al 2001, consentendo alla SIMEST di adeguare la sua "missione", il suo oggetto sociale e la sua struttura ai predetti requisiti.

La Commissione approva: risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Lubrano Di Ricco 39, Gubert 40, Marchetti 41, Manzini 42 e Duva 49.

Quanto agli emendamenti Di Bisceglie 43 e Pistelli 44 il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI li dichiara assorbiti nella riformulazione del punto 3 già approvata.

La Commissione concorda.

La Commissione respinge gli emendamenti Lubrano Di Ricco 45, 46, 47 e 48 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il parere nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti accolti e dalle riformulazioni intervenute.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI si riserva il coordinamento formale del testo approvato, ed avverte che in relazione alla complessità del testo oggetto della deliberazione il parere non potrà essere inviato alla Presidenza della Camera per l'inoltro al Governo prima della mattinata di domani e pertanto sarà pubblicato in allegato ai resoconti della giornata di giovedì 26 marzo.

La seduta termina alle 22,40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, lettera e) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PROPOSTA DI PARERE DELL'ONOREVOLE LI CALZI

La Commissione,

- *a)* verificato che lo schema di decreto legislativo attua la delega di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *c)*, e 11, comma 1, lettera *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b) considerato che si intende razionalizzare gli strumenti di intervento a supporto delle attività delle imprese italiane sui mercati internazionali, incentivandone la capacità competitiva;
- c) valutata l'importanza strategica del rafforzamento della struttura imprenditoriale nazionale sullo scenario internazionale dei commerci, dominato dal processo di globalizzazione;
- d) considerata l'esigenza di adeguare alle nuove necessita, integrandoli ed ottimizzandoli, gli strumenti operativi predisposti per gestire le misure a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;
- e) preso atto che il decreto legislativo in materia di commercio con l'estero fa seguito coerentemente all'approvazione della legge 25 marzo 1968, n. 68 che ha riformato l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE);
- f) preso atto che il Decreto legislativo proposto disegna un sistema coerente per gli interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, fondato sull'iniziativa programmatoria del CIPE e sulla capacità operativa di strumenti adeguati;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 4, comma 8, sia previsto che il Comitato esecutivo sia presieduto dal Presidente dell'Istituto, in modo da evitare una dualità di organi fra lo stesso Comitato esecutivo e il Consiglio di amministrazione:

Si propone, pertanto, di modificare nel modo seguente il primo periodo del comma 8 dell'articolo 4:

- 8. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente del consiglio di amministrazione e da due membri, scelti dal consiglio stesso.
- 2) all'articolo 8, commi 2 e 3, venga meglio ribadita l'autonomia dell'istituto per i servizi assicurativi del commercio estero e sia assicurata la necessaria flessibilità al sistema, prevedendo una distinzione tra gli impegni necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti e per incrementare il fondo di riserva da determinare con la legge finanziaria e da inscrivere nello stato previsionale del Ministero del tesoro e gli accantonamenti al fondo di riserva a far data dal 1º gennaio 1999;

sia, inoltre, previsto un tetto all'assunzione dei rischi da parte dell'Istituto, in base al quale determinare l'accantonamento prudenziale, calcolato in proporzione al fattore di sinistrosità dei rischi assunti e all'esperienza dd passato;

Si propone, pertanto, di modificare nel modo seguente i comma 2 e 3 dell'articolo 8:

- 2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi derivanti dall'attività assicurativa dell'Istituto, e per incrementare il fondo di riserva, di cui al successivo comma 3, sono determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato previsionale del Ministero del tesoro.
- 3. A decorrere dall'esercizio finanziano che inizia il 1º gennaio 1999, l'Istituto a fronte degli impegni assicurativi assunti, costituisce un Fondo di riserva mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso la Tesoreria centrale utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni assicurativi di cui al comma 1, ai proventi delle transazioni di cui all'articolo, comma 4. Su proposta del Ministro del Commercio con l'Estero, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, può integrare il fondo di riserva con le disponibilità di cui all'articolo 6 commi 1 e 3.

L'accantonamento è commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicurativo che di volta in volta viene assunto nonché al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a ciascun paese o categoria di paesi dal Consiglio di Amministrazione. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo ricorso, prioritariamente, agli accantonamenti effettuati.

3) all'articolo 21, commi 1 e 2, premesso che, in sintonia con il principio di sussidiarietà e con gli obiettivi di decentramento, sembra opportuno prefigurare un modello articolato di interventi, in modo che le diverse regioni d'Italia possano sviluppare, anche attraverso intese fra di loro, la loro « vocazione » nelle relazioni commerciali con i paesi confinanti;

sia ribadita la specialità della FINEST con la conferma della competenza in esclusiva degli interventi nelle aree dei paesi dell'Europa orientale e centrale e sia consentito alla stessa FINEST di operare, inoltre, in ambiti individuati con delibera del CIPE d'intesa con le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, nonché con altre interessate;

Si propone, pertanto, di modificare nel modo seguente l'articolo 21:

- 1. All'articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente: « Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino Alto Adige ovvero da imprese e società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese aventi stabile organizzazione nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest.
- 2. All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 è aggiunto il seguente periodo: «L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo le direttive del CIPE e secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione valorizza il ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato di cui al comma 1.
- 4) all'articolo 24, commi 1, 2, 3, venga soppressa la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero istituita presso il CIPE, in quanto in contrasto con la prevista riorganizzazione del CIPE contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo 430/97 e siano confermate al CIPE, che potrà organizzarsi anche in commissioni o gruppi di lavoro secondo il citato decreto legislativo, le competenze previste in materia di coordinamento delle politiche commerciali all'estero; sia prevista la costituzione di un organismo preposto a fornire al Governo elementi per la valutazione dei Paesi luoghi di investimento dal punto di vista

politico-economico, l'individuazione delle forme e del livello di intervento nelle iniziative di politica economica con l'estero, la programmazione delle nsorse disponibili in relazione agli impegni da assumere, in modo che venga distinta la sede delle scelte politiche degli interventi per il commercio con l'estero da quella della gestione operativa;

5) all'articolo 25, commi 1, e 4, premesso che la gestione degli interventi a sostegno finanziario dell'internazionalizzazione del sistema produttivo dovrebbe configurarsi, comunque, come l'appalto di un servizio di gestione di un fondo pubblico; premesso ancora che la possibilità di derogare alla direttiva 92/50 UE, senza incorrere in violazione del trattato, sussiste solo nel caso in cui l'affidatario sia configurabile esso stesso come « amministrazione aggiudicatrice » secondo quanto richiesto dalla normativa di recepimento in Italia della citata direttiva; premesso infine che la SIMEST, sulla base del suo oggetto sociale stabilito nell'articolo 1 della legge istitutiva, puo considerarsi come « amministrazione aggiudicatrice », limitatamente agli interventi di sostegno imprese all'internazionalizzazione delle italiane (agevolazioni alle joint venture e alle reti commerciali all'estero), mentre, invece, non appare conforme alla citata direttiva comunitaria l'assegnazione alla SIMEST degli interventi per le esportazioni di cui alla legge 227/87 che non possono agevolmente ricomprendersi nella « missione » di SIMEST delineata nella legge istitutiva, anche in quanto richiedono il possesso di professionalità e di conoscenze tecniche operative specifiche di una banca che opera stabilmente sul mercato e che attualmente non sono in possesso di SIMEST;

il decreto preveda l'esclusione della legge 227/77 degli interventi trasferiti a SIMEST, almeno fino a quando sarà possibile adeguare la sua « missione », il suo oggetto sociale e la sua struttura ai predetti requisiti, e, nelle more, venga rispettata la vigente convenzione tra l'Amministrazione competente e il Mediocredito centrale che attualmente ne regola la gestione;

Si propone, pertanto, di modificare nel modo seguente i commi 1, e 4 all'articolo 25:

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: 227/77,

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole « delle risorse materiali ed umane impiegate da Mediocredito centrale S.p.A. per la gestione degli interventi di cui al comma 1 », con le parole « delle opportune dotazioni di personale impiegato dal Mediocredito centrale S.p.A. per la gestione degli interventi di cui al comma 1, sia direttamente che indirettamente nelle strutture di supporto e di finanziamento ».

Si propone, inoltre, di aggiungere all'articolo 25 i commi 6-bis e 6-ter:

6-bis. La gestione degli interventi di sostegno finanziario all'intermediazione del sistema produttivo di cui alla legge 227/77 resta attribuita al Mediocredito centrale S.p.A. fino alla scadenza della convenzione.

6-ter. Entro il 31 dicembre 1998 Mediocredito centrale S.p.A. e Finset S.p.A., in riferimento alle loro rispettive attribuzioni, stipulano con le amministrazioni competenti le convenzioni di cui all'articolo 3 della legge 489/93, non ancora stipulate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ALLEGATO 2

Emendamenti relativi alla proposta di parere dell'onorevole Li Calzi.

Al punto 1 premettere il seguente:

01). Per quanto riguarda la Sace, la nuova normativa non tiene conto dell'esigenza fondamentale di pervenire ad una netta separazione degli impegni che derivano dall'esercizio di funzioni che attengono alla politica estera rispetto a quelli di una normale gestione di attività assicurativa sulla base delle esigenze del mercato.

Il decreto presenta alcune contraddizioni che dovranno essere superate per consentirne una sua applicazione pratica. L'articolo 2 punto 3 delega al CIPL la responsabilità di definire le operazioni ed i rischi assicurabili in coerenza con l'attribuzione allo stesso CIPE di una specifica competenza in ordine alla predisposizione di un piano di previsione degli impegni assicurativi (articolo 8 punto 1), piano che dovrebbe essere finalizzato (ma il decreto in proposito non è chiaro) alla determinazione degli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi derivanti dalla gestione assicurativa (articolo 8 punto 2).

Tale delega contrasta con le competenze attribuite al Consiglio di amministrazione che, secondo quanto previsto dall'articolo 4 punto 6, dovrebbe procedere alla valutazione del rischio Paese ed a definire gli impegni assumibili per ciascun Paese (attività che evidentemente si sovrappone e potrebbe contrastare con quella attribuita al CIPE).

La contraddizione evidenziata è destinata a protrarre l'equivoco di una struttura che si vorrebbe privata e che contemporaneamente è chiamata a gestire una funzione pubblica con tutti i vincoli che ne derivano, sulla base di una normativa che, in particolare, prevede che tutti gli impegni finanziari conseguenza dell'attività siano destinati a gravare sul

bilancio dello Stato. L'anomalia, nel passato, ha impedito da un lato la gestione a condizioni di mercato e dall'altro ha consentito l'assunzione di rischi assicurativi elevati (talvolta concretizzando gravi ed illegali deviazioni) le cui conseguenze sono state scaricate sulla finanza pubblica, con il conseguente, attuale ridimensionamento dell'attività operativa che ha scontato, all'atto di una possibile riapertura dei rapporti commerciali con i Paesi assicurati in maniera « disinvolta », l'esistenza di un vasto contenzioso difficilmente risolvibile.

In assenza di un intervento correttivo sul decreto legislativo è possibile, pertanto, che si accentui il processo di contrazione degli interventi operativi dell'Ente che non sarà in grado di rispondere alle due esigenze alternative: costituire cioè il supporto alle attività di politica economica del Governo e, contemporaneamente, agire come azienda privata operante nel mercato a condizioni di economicità.

1.

Pistelli.

Al punto 1), dopo il primo periodo, inserire il seguente: sia previsto, altresì, che il direttore generale faccia parte del Comitato, in modo che tale organo collegiale sia realmente la sede deliberativa omogenea ed unitaria della SACE.

Conseguentemente, inserire, nella proposta di riformulazione del comma 8, le parole: Del Comitato fa parte altresì il direttore generale.

2.

Frattini, Maggiore.

Articolo 4, Organi dell'Istituto per i Servizi assicurativi del commercio estero (SACE): La Commissione ritiene opportuno aggiungere al comma 10 dell'articolo 4 dopo le parole « operatori economici dell'industria » le seguenti: « del commercio e dell'artigianato ».

Appare infatti opportuno prevedere espressamente tali categorie nell'ambito del Comitato consultivo.

3.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

All'articolo 4, comma 12, si propone si sostituire: assiste con: partecipa.

4.

Marchetti, Bonato.

Al punto 2 non si ritiene opportuna la previsione di un testo all'assunzione dei rischi da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero.

5.

Marchetti, Bonato.

Dopo il punto 2, inserire il punto 2-bis:

Una quota pari al venti per cento di dette assegnazioni finanziarie è destinata alla costituzione di un Fondo dall'Artigiancassa a sostegno delle operazioni riguardanti le imprese artigiane ed i consorzi cui esse partecipano, secondo modalità da definire con Decreto del Ministro per il commercio con l'estero.

6.

Frattini.

Dopo il punto 2 inserire la seguente osservazione:

Articolo 14 (Disposizioni generali) – La Commissione osserva che il comma 3 dell'articolo 14 dispone una normativa troppo generica in merito alla tipologia e alle caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo delegando la definizione di tali disposizioni ad una succes-

siva delibera del CIPE. La stessa procedura è poi prevista per le condizioni, le modalità e i tempi della concessione dei contributi la cui definizione é emandata ad un decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

7.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Dopo il punto 2 inserire la seguente osservazione:

Articolo 15 (Destinatari per la concessione di contributi) – La Commissione ritiene che sarebbe opportuno, alla lettera e) del comma dell'articolo 15, prevedere una puntualizzazione di cosa si intende con il termine « beni nazionali » affinché si eviti un eventuale interpretazione tesa ad agevolare investimenti stranieri nel nostro paese che includano l'acquisto di aziende italiane al solo fine di eliminarle dal mercato o con l'intento di frantumarne l'unità operativa con fini meramente speculativi.

8.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Dopo il punto 2 inserire la seguente osservazione:

All'articolo 17, comma 2, sarebbe opportuno prevedere che una quota pari al 20 per cento delle assegnazioni finanziarie al Fondo ex articolo 3 della legge n. 295 del 1973 sia destinata alla costituzione di un Fondo gestito dall'Agrincassa (a sostegno della partecipazione delle imprese artigiane a società miste costituite all'estero) secondo modalità da definire con decreto del Ministro per il commercio con l'estero.

9.

Bielli.

Dopo il punto 2 inserire la seguente osservazione:

La Commissione, ritenendo che per venire incontro alle esigenze delle imprese artigiane esportatrici, si rende opportuno favorire l'accesso delle imprese stesse alle agevolazioni vigenti affidandone la gestione all'Artigiancassa, propone che alla fine del secondo comma, dell'articolo 17 sia aggiunto il seguente periodo: « Una quota pari al 20 per cento di dette assegnazioni finanziarie é destinata alla costituzione di un Fondo gestito dall'Artigiancassa a sostegno delle operazioni riguardanti le imprese artigiane ed i consorzi cui esse partecipano, secondo modalità da definire con Decreto del ministero per il commercio con l'estero.

L'assegnazione finanziaria di cui all'emendamento andrebbe a costituire un fondo rotativo che l'Artigiancassa potrebbe integrare del cento per cento mettendo a disposizione un plafond di mezzi propri da impegnare a tassi minimi di mercato (RIBOR più eventuale commissione). Ipotizzando l'impiego delle disponibilità pubbliche ad un tasso simbolico dell'1 per cento ne deriverebbe l'applicazione alle imprese artigiane di un tasso medio ponderato estremamente agevolato. Inoltre detto meccanismo, che coinvolgerebbe le cooperative di garanzia del nostro sistema, costituirebbe sufficiente garanzia di credito.

10.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Dopo il punto 2 inserire la seguente osservazione:

Articolo 29 (Modifiche della legge n. 100 del 1994, in materia di promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero) – Per quanto riguarda la partecipazione delle imprese artigiane a società miste costituite all'estero la Commissione, conseguentemente alla modifica proposta al secondo comma dell'articolo 17, propone un intervento dell'Artigian-

cassa attraverso la concessione di finanziamenti a valere sulle disponibilità del predetto Fondo rotativo (cfr. Emendamento articolo 17), da destinare all'acquisizione di quote di capitale di rischio nelle imprese miste. I finanziamenti concessi alle condizioni prospettate nel menzionato emendamento potrebbero coprire il controvalore in lire della partecipazione.

Si ritiene altresì che la normativa dell'articolo 20 debba prevedere l'intervento dell'Artigiancassa alla partecipazione delle imprese artigiane a società miste costituite all'estero attraverso la stipula di contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza, come definiti dall'articolo 2549 e segg. del codice civile, di apporto creditizio o di garanzia ricevendo quale corrispettivo il diritto di partecipare agli utili della società medesima. A tal fine si ritiene necessaria la stipula di una convenzione con la SIMBST, cui affidare compiti di istruttoria delle operazioni ai fini della concessione dei relativi finanziamenti a valere sulle risorse pubbliche.

11.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Dopo il punto 2 inserire la seguente osservazione:

Si propone di aggiungere allo schema di parere del Relatore il seguente periodo: Il Governo provveda alla soppressione del comma 2 dell'articolo 20, atteso che la materia tributaria non rientra nei criteri contenuti nell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

12.

Nieddu.

Al punto 3) sopprimere le parole: sia ribadita la specialità della FINEST con la conferma della competenza in esclusiva degli interventi nelle aree dei paesi dell'Europa orientale e centrale e.

13.

Lubrano di Ricco.

Al punto 3) sopprimere le parole: nonché con le altre regioni interessate.

14.

Lubrano di Ricco.

Punto 3 – Non si condividono le considerazioni svolte al punto 3, poiché si ritiene di superare la « specialità » attualmente prevista per alcune aree del paese.

Si propone, pertanto, il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 21 – « A partire dal 1º gennaio 1999 gli interventi gestiti dalla FINEST vengono attribuiti alla SIMEST, la quale succede nei diritti e negli obblighi dei quali la FINEST è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti.

15.

Marchetti, Bonato.

Al punto 3), alla prima modifica proposta, sostituire le parole: promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione con le seguenti parole: promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione.

16.

Lubrano di Ricco.

Al punto 3), alla prima modifica proposta, sostituire le parole: controllate da imprese aventi stabile organizzazione con le seguenti parole: controllate imprese aventi stabile e prevalente organizzazione.

17.

Lubrano di Ricco.

Al punto 3), sostituire la seconda modifica proposta con la seguente:

All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è aggiunto il seguente periodo: « Per gli interventi di cui al

precedente comma 1, l'operatività della Finest e della Simest si svolge di concerto secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione valorizza il ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1 ».

18.

Lubrano di Ricco.

Punto 3):

All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come modificata dal provvedimento in esame, è aggiunto il seguente periodo: «l'operatività della Simest e della Finest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge in forma paritaria tra le due società secondo le direttive del CIPE e secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società ».

19.

Fontanini.

Articolo 21: Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe e successive modificazioni e integrazioni.

1. All'articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente: « Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, nella Regione Veneto e nella Regione Trentino Alto Adige ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese aventi stabile organizzazione nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest ».

1-bis. All'articolo 6 della legge n. 212 del 1992, si aggiunge il seguente comma 2:

« Altri enti interessati (regioni, province, comuni, Istituti di credito ad essi territorialmente riferentesi) possono partecipare direttamente o indirettamente alla società finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 19 del 1991, con i possibili medesimi effetti di cui all'articolo 2, comma 8, medesima legge n. 19 del 1991 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nell'area di detti enti ».

- 2. All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è aggiunto il seguente periodo:
- « L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione valorizza il ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1 ».
- 3. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
- « Di norma: le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il venticinque per cento del capitale dell'impresa o società estera; ed i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il venticinque per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le regioni interessate con propria delibera, adottata su proposta del Consiglio di Amministrazione della Finest, sentito il parere del ministro del commercio con l'estero, stabiliscono:
- 1) le ipotesi in cui il limite del venticinque per cento della partecipazione può essere aumentato;
- 2) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

- 3) le ipotesi in cui, in ragion dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
- 4) le ipotesi in cui la Finest può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di imprese o società all'estero.

Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, ed i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.

Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui comma 1, lettera *C sub h-ter*), lettere *e*) ed *f*) e commi 2, 3 e 4 del presente decreto legislativo ».

4. All'articolo 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole « in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Regione Veneto, ai sensi del comma 10 » sono sostituite dal seguente periodo: « la destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni ».

All'articolo 2, al comma 6 è inoltre aggiunto il seguente periodo:

« La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente ad investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese anche indipendentemente dal fatto che gli stessi siano promosssi dalle imprese di cui sopra.

Saranno comunque possibili interventi congiunti con EBRD e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale. La Finest per le aree di competenza è intermediario creditizio per la concessione di contributi, a valere sulla legge 5 ottobre 1991, n. 317, agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota o parte di essa di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, ».

5. All'articolo 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole trenta per cento » sono sostituite dalle parole « quaranta per cento » e dopo le parole: « Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100 » sono aggiunte le seguenti parole: « Inoltre dette agevolazioni sono estese anche agli interventi diretti della società finanziaria che, come gli operatori, potrà fruire del finanziamento a tassi agevolati limitatamente agli interventi per le piccole e medie imprese.

Il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'articolo 2458 Cod. Civ., anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo ».

6. All'articolo 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole « prevalente » e « non compresa nel territorio indicato al comma 1 ».

Al medesimo articolo 2, al comma 8, viene aggiunto il seguente periodo: « Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano ».

20.

Di Bisceglie.

Al punto 3) aggiungere la seguente osservazione:

Occorre prevedere, all'articolo 21, l'inserimento del comma 2-bis:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e) sub h) ter, lettere d), e) ed f) e commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto di competenza, alla Finest Spa.

21.

Pistelli, Giaretta.

Al punto 3) aggiungere la seguente osservazione:

Si modifichi la legge 9 gennaioi 1991, n. 19, come di seguito indicato:

All'articolo 2 della legge 9 gennaioi 1991, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: « Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera, e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Nel caso in cui vengano effettuati sia la partecipazione che il finanziamento l'impegno finanziario compelssivo assunto dalla società finanziaria non potrà normalmente superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento previsto nel programma economico dell'impresa o società estera. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valore correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni». Per le partecipazioni e i finanziamenti di FI-NEST si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera C, sub h-ter, lettere d), c) e f) e commi 2 e 3 del presente decreto legislativo.

22.

Gubert.

Al punto 3) aggiungere la seguente osservazione:

Si propone di modificare l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991 come segue:

All'articolo 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, le parole «in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciale assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10 » sono sostituite dal seguente periodo: « La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciale assegnati dallo Stato alle regioni ». Al medesimo comma è inoltre aggiunto il seguente periodo: « La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con EBRD e le altre organizzazioni internazionali nell'ambito dell'oggetto sociale ».

23.

Gubert.

Al punto 3) aggiungere la seguente osservazione:

Si propone di modificare l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991 come segue:

All'articolo 2, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole « 30 per cento » sono sostituire dalle parole « 40 per cento »e dopo le parole « Sono estese alle operazioni poste in esser dalla società finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n.n100 » sono aggiunte le seguenti parole: « Il coordinamento tra la FINEST e la SIMEST sarà effettuato, in base all'articolo 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo.

24.

Gubert.

Al punto 3) aggiungere la seguente osservazione:

Si propone di modificare l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991 come segue:

All'articolo 2, comma 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole « non compresa nel territorio indicato al comma 1 ». Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente periodo: « Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e Bolzano ». 25.

Gubert.

Dopo il punto 3) aggiungere l'osservazione seguente:

3-bis) Al fine di garantire che una parte dell'assegnazione finanziaria cui è preposto il Fonso, sia utilizzabile dagli artigiani esportatori, considerato che le garanzie bancarie richieste dagli enti erogatori rendono assai difficile ad essi l'accesso a tale Fondo, si propone che all'articolo 17 del decreto legislativo alla fine del secondo comma si aggiunga il seguente periodo:

« Una quota pari al 20 per cento di dette assegnazioni finanziarie è destinata alla costituzione di un Fondo gestito dall'Artigiancassa a sostegno delle operazioni riguardanti le imprese artigiane e i consorzi cui esse partecipano, secondo modalità da definire con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ».

26.

Gubert.

Dopo il punto 3) inserire la seguente osservazione:

La Commissione, nel ribadire la centralità del ruolo svolto dall'ICE nell'elaborazione di interventi volti alla promozione all'estero dei prodotti di alta qualità del settore agroalimentare propone che al comma 2 dell'articolo 23 sia soppressa la parola « anche ».

27.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori ».

Aggiungere il punto 3-bis.

All'articolo 23 aggiungere alla fine del periodo (che si conclude con « ...e le Camere di Commercio »: « Rendere disponibile la fornitura di servizi informativi con modalità più articolate, al fine di maggiormente rispondere alle esigenze informative specifiche dell'utenza, in particolare per le piccole e medie imprese, anche prevedendo la possibilità di accessi diretti al sistema informativo ICE ».

28.

Tapparo.

Sopprimere il punto 4).

29.

Lubrano di Ricco.

Al punto 4, nel condividere la proposta di soppressione della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita presso il CIPE, si propone di non approvare la previsione dell'organismo suggerito. Si propone, cioè, di sopprimere da: « sia prevista la costituzione di un organismo » fino al termine del punto 4.

30.

Marchetti, Bonato.

Qualora il parere sia modificato nel senso di conservare la Commissione prevista all'articolo 24, comma 1, si propone di integrare la composizione della Commissione prendendo la presenza di 3 rappresentanti delle regioni.

31.

Marchetti, Bonato.

ART. 24.

La Commissione esprime perplessità in merito alla proposta di parere che prevede la soppressione della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita presso il CIPE.

In particolare si ritiene che la prospettata riorganizzazione in commissioni o gruppi di lavoro del CIPE per le competenze previste in materia di coordinamento delle politiche commerciali all'estero, così come formulata, sia di carattere troppo generico ed escluda l'importante funzione di coordinamento svolta oltre che dai rappresentanti dei ministeri interessati anche dai presidenti e/o direttori generali dell'ICE, della SIMEST s.p.a, della FINEST s.p.a., del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e dell'istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero.

32.

Magnabò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

ART. 24.

3. La Commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalità e i criteri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni, enti e organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei ministeri vigilanti. A tal fine il ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei ministeri interessati, presidenti dell'ICE, della Simest S.p.A., della Finest S.p.A., di Informest, del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero.

La Commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previsti in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni.

33.

Di Bisceglie.

Sostituire il punto 4) con il seguente:

All'articolo 24 si ritiene opportuno che la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato. La Commissione delibera pertanto su proposta dello stesso Presidente del Consiglio: Si propone quindi di sostituire il primo comma con il seguente:

. È costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per il supporto tecnico nelle materie di competenze della Commissione è costituita un'apposita struttura, presso la presidenza del Consiglio.

Si propone inoltre di modificare il terzo comma sostituendo le parole: « il Ministro del commercio con l'estero » con le seguenti: « il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato ».

La commissione permanente, così composta, costituisce lo strumento di programmazione della politica per il commercio con l'estero; gli organismi direttivi dei vari enti e società preposte all'attuazione della politica così definita rappresentano gli strumenti di attuazione di tale politica. Compito di tale commissione è quello di fornire elementi al Governo in vista di:

una « valutazione Paese » sul piano politico-economico nel quadro di un « progetto » che comprenda le iniziative possibili del complesso delle istituzioni pubbliche interessate al commercio con l'estero;

una individuazione delle forme e del livello dell'intervento nelle iniziative di politica economica con l'estero (plafonds assicurativi, approvazione dei termini di ristrutturazione del debito, criteri di gestione del portafoglio, supporto agli investimenti e/o al credito);

una determinazione dei criteri per consentire, a tutte le imprese, di accedere, in condizioni di parità, ai vari interventi previsti per incentivare l'attività di commercio con l'estero;

una programmazione delle risorse disponibili in relazione agli impegni da assumere (1,rogrammazione dei finanziamenti previsti a valere sul bilancio dello Stato in funzione degli impegni assunti) ».

34.

Pistelli.

In relazione all'articolo 24, integrare la composizione della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, con la partecipazione del Ministro per le politiche agricole.

35.

Lubrano di Ricco.

Punto 4 del parere: Sostituire la parte del punto 4 dall'inizio fino alle parole: commerciali all'estero con la seguente: valuti il Governo la previsione della Commissione permanente per il coordinamento ai fini di un adeguato raccordo con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 430 del 1997.

36.

Manzini, Nieddu.

Al punto 4 aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 24, comma 3, dopo le parole: « della Finest Spa », sono aggiunte le seguenti parole: « di Informest ».

37

Gubert.

La Commissione propone che al comma 3 dell'articolo 24, secondo periodo dopo la parola: presidenti siano introdotte le seguenti parole: e/o direttori generali dell'ICE.

38.

Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Sopprimere il punto 5).

* 39.

Lubrano di Ricco.

Sopprimere il punto 5).

* 40.

Gubert.

Punto 5. Si condividono le considerazioni svolte nel parere. Si ritiene, tuttavia, che sia più coerente una soluzione che non si limiti ad escludere l'assegnazione alla Simest degli interventi per la esportazione di cui alla legge n. 227 del 1977.

Si propone, di conseguenza, la soppressione dell'articolo 25.

41.

Marchetti, Bonato.

Punto 5 del parere: sostituire l'intero punto 5 come segue:

Si propone una attenta valutazione circa la congruità della assegnazione alla Simest degli interventi per le esportazioni di cui alla legge n. 227 del 1977 con quanto stabilito dalla direttiva 92/50 UE.

Valuti il Governo la necessità di mantenere a Mediocredito la gestione della legge n. 227 del 1977 per il tempo necessario a riordinare le attività di sostegno al commercio con l'estero.

Si ritiene a questo proposito utile una verifica, sulla scorta di quanto avviene negli altri paesi, circa la possibilità di costituire uno sportello unico che ricomprenda anche i servizi di assicurazione del credito.

Con apposita convenzione va inoltre prevista la medesima operatività di Finest, rispetto a Simest, per le aree di cui alla legge n. 19 del 1991.

42.

Manzini, Nieddu.

Punto 5, articolo 25: A partire dal 1º gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alle leggi n. 227 del 1977, n. 394 del 1981, n. 304 del 1990, n. 100 del 1990, n. 19 del 1991 e n. 212 del 1992 e all'articolo 14 della legge n. 317 del 1991 viene attribuita a Simest spa e a Finest spa per l'area di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 19 del 1991.

Con apposita convenzione, da formalizzarsi entro il 1º gennaio 1999, verranno regolati i rapporti di collaborazione tra Simest e Finest per la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui sopra.

La suddetta convenzione provvederà anche il passaggio di competenze da Simest a Finest degli interventi relativi all'area di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 19 del 1991.

43.

Di Bisceglie.

Al punto 5 aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 25 si propone di mantenere il ruolo della Finest spa nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nelle aree di sua competenza. Si propongono quindi le seguenti modifiche: al primo comma sopprimere le parole: « n. 19 del 1991 » e dopo « Simest spa » aggiungere le seguenti: «, per le aree di cui alle leggi n. 19 del 1991 e n. 212 del 1992, la gestione spetta invece alla Finest

spa »; al secondo e terzo comma, dopo le parole « Simest spa », aggiungere le seguenti: « o per quanto di sua competenza la Finest spa ».

44.

Pistelli.

Al punto 5) sopprimere la modifica proposta al comma 1.

45.

Lubrano di Ricco.

Al punto 5) sopprimere la modifca proposta al comma 4.

46.

Lubrano di Ricco.

Al punto 5) riformulare la modifica proposta al comma 4 nel seguente modo: delle opportune dotazioni di personale impiegato direttamente dal Mediocretito centrale SpA per la gestione degli interventi di cui al comma 1.

47.

Lubrano di Ricco.

Al punto 5) sopprimere le proposte di introduzione dei commi 6-bis e 6-ter.

48.

Lubrano di Ricco.

Dopo le parole: reti commerciali all'estero sostituire con le seguenti sino alla fine del punto 5:

Considerato invece che l'assegnazione alla SIMEST degli interventi per l'esportazione di cui alla legge 227/77 sarebbe pienamente conforme alla citata direttiva solo previo adeguamenti organizzativi e strutturali di detta società e considerato altresì che è comunque opportuno che il sostegno all'internazionalizzazione faccia organicamente capo al Ministero del commercio con l'estero o a strutture ad esso riferibile, il decreto legislativo dovrebbe prevedere una migliore articolazione temporale di tale processo.

Esso in particolare dovrebbe prevedere il differimento del trasferimento a SI-MEST delle competenze di cui alla legge 227/77 sino a una data congrua che potrebbe essere quella del 31 dicembre 2001, prevedendosi sino a tale termine il mantenimento della gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione al Mediocredito centrale spa.

In questo quadro appare peraltro coerente che entro il termine previsto dall'articolo 25 I comma dello schema di decreto il Mediocredito centrale e la SIMEST, in riferimento alle loro rispettive attribuzioni, stipulino con il Ministero per il commercio con l'estero le convenzioni per la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui alle leggi richiamate al I comma dell'articolo 25 dello schema di decreto.

49.

Duva.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 febbraio 1998:

visto che il Governo era stato delegato con l'articolo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ad emanare entro il 31 marzo 1998 uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi;

visto il parere della Conferenza unificata, espresso in data 5 Marzo 1998;

appurato che il provvedimento rispetta i principi di cui agli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione ed i criteri direttivi, contenuti negli articoli 1, 3 e 4 della delega;

preso atto che l'articolo 1, comma 4, precisa espressamente il divieto ad interpretare le norme seguenti come attribuzione allo Stato (nonché ad enti pubblici nazionali) di funzioni e compiti che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame siano di competenza delle regioni, degli enti locali e delle autonomie funzionali;

considerato che il conferimento anzidetto deve ispirarsi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare ai principi di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, cooperazione, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, copertura finanziaria e patrimoniale, autonomia organizzativa e regolamentare, responsabilità;

ritenuto che emerge in ogni caso dal complesso delle disposizioni di cui all'articolo 4 il disegno per cui la gestione sia concentrata sui livelli istituzionali più vicini ai cittadini, e dunque in primo luogo sugli enti locali;

ritenuto che l'attuale fase di conferimento è intermedia rispetto ad un futuro e definitivo assetto;

considerato che anche per le amministrazioni statali la legge n. 59/97 configura un riordino radicale;

considerato che peraltro, per tale profilo, si procederà successivamente e che l'attuale fase è intermedia anche per questo verso;

che l'obiettivo ultimo del processo di riforma deve comunque individuarsi in un'azione più efficiente ed efficace di tutte le amministrazioni pubbliche in rapporto ai cittadini utenti, e che in questo deve trovarsi sia una chiave di lettura della delega sia un parametro di valutazione del decreto delegato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

TITOLO I (articoli 1-9):

Il conferimento di poteri dallo Stato alle regioni è ascritto al modello del trasferimento ovvero della delega a seconda che si tratti di materie comprese o meno nell'elenco di cui all'articolo 117 della Costituzione. La questione si presenta tuttavia in molteplici casi dubbia e, d'altra parte, la disciplina vigente determina differenze di minima entità tra l'uno e l'altro istituto. Appare perciò preferibile eliminare in tutto il testo ogni riferimento sia al trasferimento sia alla delega, utilizzando sempre la dizione onnicomprensiva di « conferimento di funzioni e compiti ».

Si raccomanda al Governo che, nella stesura definitiva del decreto legislativo in esame, individui ogniqualvolta possibile un puntuale riparto di funzioni tra regioni, province e comuni: in tal modo si realizza una opportuna omogeneità tra le regioni, chiarezza dei compiti che attendono gli enti locali territoriali con conseguente tempestiva organizzazione delle strutture, evitando il rischio di doppi passaggi di personale;

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole « nei casi espressamente previsti ». All'articolo 3, comma 1, aggiungere infine le parole « e dell'articolo 2, 1° comma, della legge 29.12.1993, n. 580 ».

Pare opportuno inserire all'articolo 1 un comma che preveda come regola generale che i compiti e le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, alle province ed alle comunità montane secondo le loro dimensioni territoriali, associativi ed organizzative, ad esclusione solo delle funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in particolare evitando di concentrare sulla regione funzioni amministrative, già attribuite dalle norme vigenti agli enti locali;

All'articolo 2, comma 1, occorre prevedere che la rappresentanza unitaria dello Stato nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea non debba intendersi come impedimento alle regioni e province autonome di gestire una propria rappresentanza sia nelle sedi internazionali che nell'Unione europea in relazione alla tutela degli interessi connessi ai compiti e alle funzioni loro proprie;

All'articolo 3, comma 1, pare opportuno esplicitare che in nessun caso le regioni, nella determinazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e nel conseguente contestuale conferimento di tutte le altre agli enti locali, possono riportare all'esercizio della regione stessa funzioni già attribuite agli enti locali;

Le regioni assicurano, con la legge di cui all'articolo 3, comma 1, che contestualmente al trasferimento delle funzioni agli enti locali siano assicurati i necessari trasferimenti di beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e del personale;

All'articolo 3, dopo il comma 2, è opportuno prevedere che le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, definiscano strumenti e procedure di raccordo e concertazione anche permanenti per la cooperazione istituzionale con gli enti locali;

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole « agli interessi nazionali », è necessario aggiungere le parole « o pregiudizio o mancato soddisfacimento del livello minimo di diritti e servizi garantiti a tutti i cittadini »;

All'articolo 6, comma 1, alle parole "tramite sistemi informativi automatizzati » appare preferibile sostituire le parole « tramite sistemi informativo-statistici automatizzati;

All'articolo 6 appare opportuno inserire tra le disposizioni generali un comma 1 bis che preveda che Stato, regioni, enti locali ed autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzino sistemi informativo-statistici che operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Appare in ogni caso da assicurare l'interazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN);

Sempre con riferimento all'articolo 6, pare opportuno che sia richiamata la concertazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, con il supporto dell'AIPA, al fine di determinare le modalità architettoniche dei sistemi di interconnessione dei sistemi informativo-statistici regionali e locali con la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni al fine di consentire l'utilizzo di dati di sintesi per la programmazione di competenza nazionale;

All'articolo 7 con riguardo all'attribuzione di beni e risorse si osserva anzitutto che il riferimento a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni deve essere riferito alla media di un sufficiente arco di esercizi finanziari, comunque non inferiore a cinque anni. Si ritiene altresì che nell'ambito del decreto legislativo sia opportuno inserire una norma a carattere generale che stabilisca criteri precisi per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni ed enti locali anche attraverso la determinazione di percentuali di imposte erariali;

In relazione all'articolo 7 pare opportuno prevedere che l'entrata in vigore della normativa, contenuta nel decreto, concernente la semplificazione dei procedimenti attinenti l'esercizio di attività private decorra immediatamente e non a seguito dei trasferimenti dei beni e delle risorse, finanziarie, umane, strumentali e organizzative nei confronti delle regioni e degli enti locali;

All'articolo 8 sostituire la parole « con i decreti previsti dagli articoli 7 e 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » con le parole « ai sensi dell'articolo 7, comma 3,

della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché mediante i decreti di cui all'articolo 10 della stessa legge ».

In ragione della disposizione di cui all'articolo 9, pare opportuno cassare in tutto il provvedimento ogni riferimento a regioni autonome o province autonome;

Il Governo si impegni a proporre al Parlamento, nel primo disegno di legge che sarà presentato in attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.59, norme di delega ai fini della compilazione, ai sensi del comma Il del citato articolo 20, di testi unici legislativi riferiti a ciascuna delle materie oggetto dei diversi capi in cui è articolato lo schema di decreto legislativo in esame nei quali dovranno essere raccolte le norme che disciplinano le funzioni che restano attribuite allo Stato nelle predette materie. Le norme di delega dovranno altresì prevedere la possibilità di introdurre le modifiche necessarie ai fini del coordinamento normativo. l'espressa abrogazione di ogni altra disposizione vigente nelle medesime materie fatte salve quelle relative al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali. I testi unici legislativi dovranno comunque essere emanati entro il 30 settembre 1999.

TITOLO II (articoli 10 - 49)

All'articolo 10 comma 2 appare superflua la parola « commercio » essendo la materia regolata dal recente decreto legislativo.

All'articolo Il è opportuno precisare che le funzioni amministrative ricomprese devono riferirsi alle funzioni amministrative specificatamente indirizzate alle imprese artigiane; dopo le parole « così come definita » inserire le seguenti: « per le regioni a statuto ordinario ».

Con riferimento all'articolo 12 si propone la collocazione al Capo IX della

lettera *a)* togliendo il riferimento alle attività artigiane, trattandosi di normative che prevedono una qualifica professionale per l'esercizio di determinate attività economiche indipendentemente dal fatto che siano esercitate in forma di impresa artigiana. Tale osservazione vale anche per il comma 2 dell'articolo 13.

All'articolo 14 è opportuno precisare che per il periodo di vigenza delle convenzioni in essere lo Stato assicurerà le risorse necessarie al rifinanziamento dei fondi previsti da dette convenzioni.

All'articolo 15 valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, se l'abrogazione della legge di tutela della ceramica artistica, in relazione anche alle osservazioni dei comuni interessati, possa comportare il venir meno di positive azioni di promozione del settore. Appare inoltre opportuno introdurre una definizione delle attività di orafo e simili che consenta la distinzione dalle attività dei fabbricanti di preziosi, precisando inoltre se la norma si riferisca solo all'impresa artigiana. Valuti infine il Governo se ritenga di mantenere in essere il Consiglio Nazionale dell'Artigianato, quale opportuno organo di consultazione con le Regioni e le associazioni artigiane.

« Il comma 1 dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo è sostituito con il seguente: Le funzioni svolte dal Consiglio nazionale Ceramico ai sensi delle lettere *g*), *h*) ed *i*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, sono attribuite al Ministero dell'Industria, che le esercita secondo criteri di concertazione e di cofinanziamento sulla base degli indirizzi e delle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni. Le funzioni previste dal comma 3 dell'articolo 7, dai commi i, 4, 5 dell'articolo 9 e dall'articolo 10 della predetta legge sono conferite Alle regioni ».

All'articolo 15 comma 3 è necessario ricomprendere nelle abrogazioni l'articolo

111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), che riguarda l'esercizio di arti fotografiche ed affini; diversamente è ininfluente l'abrogazione degli articolo 197, 198, 199 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

All'articolo 16, in relazione a quanto già osservato per l'articolo il e richiamata la previsione dell'articolo 14 comma 2 (che peraltro ha riferimento solo a interventi di incentivazione e non ad altre funzioni amministrative) si ritiene necessaria una formulazione che inequivocabilmente riferisca anche al comparto artigiano le funzioni relative al settore industriale, laddove non si tratti di norme specifiche.

All'articolo 17 si raccomanda un miglior coordinamento con le previsioni contenute nello schema di decreto legislativo relativo al commercio estero. All'articolo 17 comma 1 lettera *e*) sarebbe opportuno esplicitare il mantenimento allo stato delle competenze in materia di definizione delle norme tecniche uniformi e di standard in materia di metrologia legale. All'articolo 17 comma 1, lettera o), sostituire le parole « d'intesa con » con « sentita la ».

Con riferimento all'articolo 17 comma 1, lettera v) la Commissione invita il Governo a proporre in tempi congrui una riforma della disciplina degli interventi di programmazione negoziata, intesa alla semplificazione ed alla massima valorizzazione nei procedimenti delle Regioni e degli enti locali.

Con riferimento all'articolo 17 comma 1, lettera *z)* si ritiene opportuno estendere la positiva previsione di mantenimento allo Stato dei compiti in materia di imprenditoria femminile anche in materia di imprenditoria giovanile.

Si propone la riformulazione dell'alinea del comma 2 dell'articolo 17 nel modo seguente: « Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare la promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata. Lo Stato in particolare continua a svolgere funzioni e compiti concernenti: »

All'articolo 18 comma 3 valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, la congruità di indicare una data per delegare le funzioni concernenti la legge 488/92, tenuto conto del nuovo quadro di sostegno comunitario che sarà determinato dopo il 1999.

All'articolo 18 comma 3 seconda parte apportare la seguente modifica: « a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le direttive per la concessione sono determinate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ».

All'articolo 18 è opportuno inserire un comma che definisca la competenza delle Amministrazioni a ultimare i provvedimenti amministrativi già avviati alla data della delega o trasferimento di funzioni.

All'articolo 20 occorre prevedere che qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o a loro aziende, sia ai fabbricanti interessati, che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologiconima. Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli stati membri ed alla Commissione dell'U.E.

Al comma 2 dell'articolo 21 sopprimere la lettera *e*) in quanto la legge 269/73 cui esso fa riferimento è per molti versi inapplicabile a causa del mancato, ma indispensabile aggiornamento richiesto dall'articolo 69 del Dpr. n. 16 del 24 luglio 1977.

All'articolo 21 alla lettera *a)* del comma 3 appare superflua, essendo l'attività di installazione impianti già stata oggetto di semplificazione, prevedendosi la denuncia di inizio attività. È opportuno invece estendere la denuncia di inizio attività anche all'attività di autoriparazione di cui alla legge 122/1992, in modo da unificare le procedure in senso semplificativo.

Alla lettera *b*) sempre dell'articolo 21, comma 3, va eliminato il riferimento alle imprese artigiane, regolando la norma richiamata anche attività non artigiane, prevedendo la presentazione della denuncia contestualmente alla domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese.

Appare opportuno completare il quadro delle semplificazioni concernenti le funzioni delle Camere di Commercio di cui all'articolo 21, con una norma che preveda l'obbligo per le Camere di Commercio di rendere disponibili alle altre amministrazioni ed enti pubblici. anche per via telematica, le notizie, i dati, gli atti del Registro delle Imprese, sollevando le imprese dall'obbligo di comunicazione ditali dati alle altre pubbliche amministrazioni. È inoltre opportuno prevedere che i produttori agricoli iscritti al Registro delle Imprese possano presentare un'unica domanda annuale di iscrizione delle modifiche intervenute, con l'eccezione della sede dell'impresa, ed esentare dall'iscrizione al Registro delle Imprese i produttori agricoli individuali che non operino cessioni a terzi dei loro prodotti o che abbiano comunque un reddito catastale agrario inferiore a £ 200.000, svolgendo l'attività agricola senza carattere di professionalità, adempiendo così alla previsione dell'articolo 2 della legge 30/1997.

La Commissione con riferimento al procedimento semplificato relativo alla

realizzazione di impianti produttivi di cui agli articoli 22 e seguenti del testo, osserva quanto segue:

il ricorso alla conferenza dei servizi da parte del comune deve intendersi come facoltà;

in caso di progetto presentato in difformità dallo strumento urbanistico vigente occorre l'adozione di una previa variante dello strumento urbanistico stesso. La lettera I) del testo deve essere perciò riformulata, cassando le parole « anche se corredata da autocertificazione », aggiungendo dopo la parola « costituisce » le parole « proposta di », sostituendo le parole « fatta salva ratifica » con « deve essere approvata » e proponendo idonee procedure a tutela dei diritti dei terzi.

La disciplina del procedimento deve prevedere, affinché operi il silenzio assenso, il parere favorevole della Commissione Edilizia o altro organo tecnico corrispondente circa la corrispondenza del progetto presentato rispetto allo strumento urbanistico vigente: in conseguenza deve essere riformulata la lettera d) dell'articolo 24 comma 3), prevedendo inoltre un termine entro il quale la commissione edilizia deve pronunciarsi, trascorso il quale l'interessato può chiedere l'intervento sostitutivo della regione.

All'articolo 22 si propone l'abrogazione del comma 2, non essendo condivisibile privare i comuni di un atto fondamentale per il governo del territorio quale il rilascio delle concessioni edilizie.

All'articolo 23 comma i dopo le parole « in forma associata » aggiungere le seguenti: « nelle zone montane d'intesa con la comunità montana ».

Con riferimento all'articolo 23 appare opportuno prevedere che Camere di Commercio e comuni possano definire mediante accordi l'organizzazione, la gestione e l'ubicazione delle strutture di cui al comma 1, anche sulla base di intese

generali tra le rispettive organizzazioni rappresentative.

All'articolo 24 comma 2 occorre richiamare la voce n. 50 dell'allegato 1, L. 59.

Con riferimento agli articoli del titolo Il, capo V – miniere e risorse geotermiche, è necessario chiarire la sorte del Corpo delle miniere, che si ritiene debba essere inserito tra le strutture oggetto di riordino; deve essere altresì chiarita la portata della disposizione (articolo 32, comma I, lettera a) che conserva allo Stato « la polizia mineraria, nei limiti previsti dall'attuale normativa » e quindi sembra non produrre alcun trasferimento in questo settore.

All'articolo 28 è aggiunto il seguente comma 3: « le funzioni concernenti la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi su terraferma sono svolte sentiti le regioni e i Comuni territorialmente interessati, con particolare riferimento alla tutela della sicurezza e dei valori ambientali, nonché la determinazione di diritti e indennizzi o altre utilità a contenuto economico ».

All'articolo 29 comma 1, sopprimere le seguenti parole: « All'energia nucleare ».

All'articolo 32, comma 1 lettera *m*) inserire: « sia previsto che lo Stato possa stabilire solo requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale, da determinarsi successivamente in modo più preciso dalle regioni ».

All'articolo 33, comma 2, dopo la parola: « minerari » aggiungere il seguente periodo: « nonché agli ingegneri capo delle sezioni UNMIG, per quel che riguarda la geotermia ».

Modificare il comma 5 nel modo che segue: « i canoni reali dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni nonché i canoni annuali dovuti per l'estrazione del sale dalle miniere sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c).

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma 9: « la funzione di controllo sulle risorse minerarie e di polizia mineraria può essere affidata temporaneamente alle Regioni, cui la funzione stessa è delegate dai commi 1 e 2 del presente articolo, al Corpo nazionale delle miniere sulla base di specifici accordi ».

Aggiungere il comma 10: « Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8 vi è da comprendere il Corpo nazionale delle Miniere ».

All'articolo 36 comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: « provvede alla tenuta dell'elenco dei segretari generali di cui all'articolo 20 comma 2 della legge 580/93 ».

All'articolo 37, comma 1 lettera d) è opportuno precisare che lo Stato provvederà alla determinazione anche dei diritti di segreteria relativi ad altri servizi istituzionali resi dalle Camere di Commercio nonché sulla attività svolta per l'esercizio di funzioni conferite ai sensi della legge 59/97. Si osserva inoltre che non sono attribuite le funzioni relative alla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, per le quali si ritiene necessario il mantenimento di una competenza statale per assicurare la necessaria uniformità del sistema camerale. Si ritiene infine opportuno prevedere il potere delle Camere di Commercio di emanare regolamenti di attuazione per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria.

All'articolo 37, comma 2, lettera *a*), appare opportuno chiarire la norma sostituendo le parole « la gestione del » con le parole « della quota destinata al ».

All'articolo 39, si segnala la necessità che la riforma delle competenze pubbliche

in materia di fiere e mercati sia accompagnata da un adeguamento della disciplina sostanziale ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa comunitaria, consentendo anche ad enti privati lo svolgimento di attività fieristiche. In riferimento all'articolo 39 comma 1, lettera d) ed e) deve essere evitato, con opportune modifiche, che le Regioni possano mettere a rischio le manifestazioni ivi previste con varianti di data.

All'articolo 40, comma 2, sarebbe opportuno indicare che le funzioni comunali trasferite ai sensi del comma I possano essere esercitate dalle Comunità montane d'intesa con i Comuni componenti.

All'articolo 40, comma 2, lettera *e*), va previsto che, pur restando in capo allo Stato le funzioni amministrative generali concernenti la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, la regione possa, nella pubblicazione del proprio calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, comprendere anche le manifestazioni di rilevanza nazionale che si svolgono sul suo territorio;

La Commissione fa presente la necessità di mantenere inalterato l'attuale assetto degli enti fieristici fino all'entrata a regime della nuova normativa.

All'articolo 40, comma 2, lettera g), si ritiene che debbano essere garantite formule di collaborazione o collegamento con l'Istituto del Commercio Estero (ICE), per quanto attiene all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori commerciali con l'estero.

Il trasferimento alle regioni delle funzioni relative alla lettera e) del comma i dell'articolo 47 va armonizzato con quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 68 del 1997.

All'articolo 45 si ritiene opportuna la soppressione del comma 4 dello schema di decreto legislativo, nell'interesse della tutela degli utenti e per la garanzia della sussistenza dei peculiari requisiti di professionalità richiesti per le attività di spettacolo itinerante e circense.

L'articolo 47 comma 1 lettera b) è soppresso. Il contenuto è spostato all'articolo 17 comma 2.

L'articolo 47, comma 2, è così riformulato: « Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al primo comma del presente articolo, le Regioni possono avvalersi. per le materie di rispettiva competenza, dell'ICE, della rete diplomaticoconsolare e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

TITOLO III (ARTICOLI 50-106)

La Commissione fa presente:

che al generico e indistinto conferimento di funzioni alle « regioni e agli enti locali » sia sostituito laddove possibile un puntuale riparto di funzioni tra regioni, province e comuni, secondo lo schema ad esempio adottato per i trasporti (artt. 101) e la protezione civile (articolo 104);

che laddove non sia possibile superare il generico conferimento anzidetto, la formula del conferimento sia modificata come segue: « Sono conferite a regioni ed enti locali, nei rispettivi ambiti territoriali e nell'osservanza dell'articolo 4, terzo comma, della legge n. 59 »; ovvero, laddove si dimostri il collegamento con l'articolo 1 17 Cost., come segue: « Sono conferite a regioni ed enti locali nei rispettivi ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, primo e quinto comma, e nell'osservanza dell'articolo terzo comma, della legge n. 59 »;

che si proceda ad una più ampia utilizzazione del principio di differenziazione, con il richiamo alla dimensione e alla capacità organizzativa dell'ente, anche diversificando il conferimento;

che in particolare per le funzioni conferite o da conferire agli enti locali si richiami in modo specifico l'esercizio delle funzioni anche in modo associato in relazione alla dimensione e alla capacità organizzativa (il rilievo vale in particolare per le funzioni relative al catasto, per cui andrebbe anche valutata la possibilità di consentire ai comuni la stipula di convenzioni con l'organismo tecnico ex articolo 66; di tale ultimo organismo si mostra peraltro opportuno in via generale chiarire il ruolo);

che si faccia altresì più ampio riferimento alle città metropolitane, integrando tale richiamo con la formula « ovvero, fino alla loro istituzione, ai comuni metropolitani di cui alla legge 142 del 1990 »; in alternativa, che venga più ampiamente utilizzata la formula di cui all'articolo 91, primo comma;

che laddove risulti, anche in via temporanea ai fini dell'articolo 4, primo e quinto comma, un conferimento esclusivo alle regioni di funzioni che hanno un impatto in ambito strettamente locale, gli enti locali interessati vengano coinvolti a titolo quanto meno consultivo o di informazione (cfr. l'articolo 54 sulla localizzazione di opere; e l'articolo 72, sulle aree ad elevato rischio ambientale):

che laddove si tratti di trasferimento di beni, e non di funzioni e di compiti amministrativi, sia valutata la possibilità dell'immediato conferimento ad enti locali interessati, non ritenendosi applicabile in proposito l'articolo 4, comma i e 5, della legge 59 (cfr. articolo 97, comma 1, sul trasferimento di strade alla regione);

che, trattandosi dell'assegnazione di « ulteriori » funzioni, non si proceda in alcun caso a concentrare sulle regioni funzioni e compiti oggi assegnati agli enti locali, considerando in particolare:

l'articolo 95, comma 1, per cui sembra che spetti alla legge regionale attribuire agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la gestione anche di strade attualmente gestite dagli enti medesimi (va invece positivamente valutato il riparto in via generale operato tra Stato e Regioni nell'articolo 94);

l'articolo 59, per cui dovrebbero essere espunti dalle lettera *e*), *d*), *e*) i riferimenti a profili gestionali, da conferire, in particolare per la lettera *e*), direttamente agli enti locali (anche in vista del riordino va poi tenuta presente la necessità di adottare forme organizzative coerenti con il ruolo preminente degli enti locali nella gestione);

che in termini generali sia recuperata una interpretazione rigorosa delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, con conseguente più ampio conferimento di funzioni e compiti direttamente agli enti locali già nell'attuale fase, per consentire da subito la più ampia valorizzazione dell'autonomia locale parallelamente all'autonomia regionale:

che non si assumano particolari situazioni locali o eventi a motivo del trattenere allo Stato funzioni che verrebbero secondo lo schema generale soppresse o conferite a regioni ed enti locali (cfr. le norme sulla laguna di Venezia, e l'articolo 85, comma 1, lettera *aa*) per l'Ente autonomo acquedotto pugliese);

che siano evitati limiti e condizioni non necessari all'esercizio delle funzioni da parte degli enti destinatari (cfr. l'articolo 101, comma 7, sul servizio escavazione porti, per il quale va soppressa l'ultima frase concernente il ricorso necessario ai privati; si valuta invece positivamente il riparto in via generale operato dagli artt. 100 e 101, anche per quanto concerne i profili in ultima analisi attinenti alla sicurezza, come rilascio di patenti, omologazioni, revisioni);

che non siano operate scelte organizzative tali da pregiudicare il successivo riordino, con il surrettizio mantenimento sotto altro nome e forma giuridica delle attuali strutture statali;

che in particolare non si proceda alla istituzione di aziende territoriali in luogo dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, ritenendo più opportuno il trasferimento dei provvedimenti alle regioni e agli enti locali;

che per le opere pubbliche la delega di cui all'articolo 90 sia estesa agli enti locali, e che al comma 2 almeno le funzioni di cui alle lettera d) ed e) siano conferite in modo esclusivo ai comuni;

al capo II del titolo III valuti il Governo se sia possibile adottare norme tendenti alla semplificazione procedimentale ed alla certezza dei tempi per la formazione degli strumenti urbanistici locali e, in particolare, atte ad assicurare che le scelte urbanistiche, i cui effetti sono limitati all'ambito territoriale dell'ente locale, siano compiutamente affidate alle esclusive determinazioni dell'ente interessato, fatta salva la valutazione dei molteplici interessi pubblici coinvolti;

che anche in materia urbanistica, tra le funzioni soppresse (articolo 52, comma 1, lettera e), occorre ricomprendere anche le commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, quali organi decentrati della commissione centrale di vigilanza;

all'articolo 53, comma 1, sopprimere la lettera d);

all'articolo 54, comma 2, dopo le parole « effetti urbanistici territoriali » aggiungere le seguenti: « e ambientali »;

all'articolo 56 valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, l'opportunità che gli enti locali o le città metropolitane, ove costituite, determinino con apposite deliberazioni le modalità temporali di attuazione degli strumenti urbanistici generali;

in relazione all'articolo 56, valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale se sia adeguata la distribuzione delle funzioni tra i vari livelli istituzionali in materia ambientale;

all'articolo 58 sia chiarito che il mantenimento allo Stato delle funzioni non debba intendersi come riserva esclusiva di competenza;

all'articolo 58, nella definizione dei programmi in materia di edilizia residenziale pubblica, sia assicurata da parte dello Stato la partecipazione delle regioni e degli enti locali. Valuti pertanto il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, lo strumento a tal fine più idoneo considerando comunque che le competenze delle regioni e degli enti locali non sono precluse anche in questa materia dal mantenimento di funzioni amministrative da parte dello Stato;

all'articolo 58 alla lettera b) sopprimere il riferimento alla competenza statale in relazione alla definizione degli standard di qualità degli alloggi;

all'articolo 59 valuti il Governo la possibilità di prevedere un termine per l'entrata in vigore del decreto legislativo per il trasferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato,

all'articolo 60, in relazione alla necessità che sia garantita alla regione certezza e tempestività di disponibilità di risorse con compiutezza dei dati normativi di riferimento:

- a) ai commi 1 e 2 aggiungere il richiamo all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- *b)* al comma 2 aggiungere il richiamo all'articolo 36 della legge n. 457/78;
- c) al comma i aggiungere il richiamo all'articolo 3, comma 7 del decreto-legge n. 12/85, convertito in legge n. 118/85;

all'articolo 60 comma 4 valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, la possibilità di prevedere le modalità secondo cui le regioni possano utilizzare le economie oltre che per esigenze di cassa, anche per fronteggiare nuovi oneri connessi a interventi già avviati ed a nuovi interventi;

l'articolo 63 sia soppresso in quanto il mero rinvio ad un successivo provvedimento legislativo non produce effetti giuridicamente rilevanti; valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, se tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 2, possano essere ricomprese anche le province;

l'articolo 67, comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: «, salvaguardando il completamento dei programmi in corso ». Analoga previsione sia riferita anche alle altre disposizioni del presente decreto legislativo che prevedono la soppressione di Piani nazionali;

all'articolo 68, tra i compiti di rilievo nazionale in materia di flora e fauna, è opportuno menzionare l'individuare delle associazioni ambientaliste e venatorie rappresentative;

con riferimento all'articolo 68, comma 1, lettera a), appare necessario chiarire che sono mantenute alle regioni le funzioni di recepimento delle direttive comunitarie come disciplinate dalla normativa vigente;

all'articolo 68 occorre precisare che per le funzioni di cui alle lettera i) ed m) del comma 1, esse siano definite con riferimento alla legislazione nazionale vigente;

all'articolo 68, il comma 2 sia sostituito dal seguente: Le funzioni relative all'informazione ed educazione ambientale sono svolte, in via concorrente, da Stato, regioni ed enti locali. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

alle decisioni di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale;

all'articolo 72, comma 2, dopo le parole: « le regioni » siano inserite le seguenti: « , sentiti gli enti locali »;

all'articolo 72, comma 3, siano soppresse le parole: « una sola volta »;

all'articolo 73 sostituire le parole: « nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8 » con le seguenti « nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 8 »;

agli articoli 75 e 76 relativi ai parchi nazionali, agli Enti parco può essere attribuita l'autonomia in ordine allo statuto, al regolamento e alla nomina dei Direttori;

valuti il Governo, sia in relazione all'articolo 79, sia come principio generale, l'opportunità, di prevedere norme tese a garantire una funzione di coordinamento statale relativa alle attività di monitoraggio e conoscitive delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 81 ai compiti di rilievo nazionale, aggiungere la determinazione dei valori massimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici basati sul principio di tutela e di prevenzione anche attraverso le individuazione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità allo scopo di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine;

valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, se sia possibile la soppressione della lettera e) dell'articolo 87.

All'articolo 89, lettera f), cassare le parole « e per Roma capitale », infatti è comprensibile la ragione per la quale al Comune di Roma verrebbe sottratta ogni funzione e ogni competenza nella realizzazione di opere e progetti, come espressamente stabilito al comma 1 dell'articolo 91;

valuti il Governo, sia in relazione al dispositivo dell'articolo, sia come principio generale, la possibilità di sopprimere la lettera b) dell'articolo 90:

si modifichi l'articolo 96 prevedendo il riordino dell'ANAS ai sensi dell'articolo il della legge n. 59/97 e non secondo quanto disposto dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo; in riferimento all'articolo 99, comma 1, lettera a) pare necessario assicurare la possibilità per gli ufficiali medici che hanno finora svolto gli accertamenti della idoneità psico-fisica per la guida degli autoveicoli, di continuare a svolgere detti accertamenti in futuro.

Per armonizzare la disciplina in materia di albo degli autotrasportatori alle norme di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, si rende necessario prevederne una diversa articolazione su base provinciale. Il testo del decreto legislativo deve quindi essere modificato come segue:

all'articolo 100, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: 1-bis) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454 articolo 1 comma 4 e articolo 7, comma 7;

all'articolo 101, comma 3, aggiungere la seguente lettera.) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori », conseguentemente al comma 4 dello stesso articolo 101, sopprimere la lettera b); all'articolo 102, comma 1, lettera a), sostituire la parola « regionali », con la parola « provinciali »;

all'articolo 103, comma 1, lettera b), va previsto che la deliberazione e la revoca dello stato di emergenza, pur restando tra i compiti di "rilievo nazionale", siano assunte dal consiglio dei Ministri, ai sensi della L. n. 225 del 1992, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate (o di loro delegati).

Si raccomanda al Governo di tenere in considerazione la normativa in corso di approvazione in materia ambientale nonché nelle altre materie oggetto del decreto.

TITOLO IV - Capo I (107 122)

all'articolo 107 comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente: l) la tutela della salute, della sicurezza e del-

l'igiene nei luoghi di lavoro all'articolo 108 comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) la tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro »;

all'articolo 110 comma i lettera a) sostituire Conferenza Stato-Regioni con Conferenza Unificata";

all'articolo 110, comma 1, aggiungere le seguenti lettere l) e g):

f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992; n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della repubblica 14 gennaio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;

all'articolo 110, aggiungere il seguente comma 5:

5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive modificazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

all'articolo 110 aggiungere il seguente comma 6:

sono riservati allo Stato « i rapporti con gli organismi internazionali e dell'Unione Europea nei settori delle politiche sanitarie e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione Europea. Le suddette competenze sono esercitate, sentita la Conferenza Unificata ».

all'articolo 114, comma 1, lettera d), aggiungere le parole: « dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali ».

all'articolo 118 aggiungere il seguente comma 3:

3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio;

all'articolo 119, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL o ospedaliere, nonché il conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

all'articolo 122, sopprimere le parole « e dell'Istituto italiano di Medicina sociale ».

TITOLO IV - Capo II (articolo 123 - 129)

all'articolo 124, comma 1, modificare la lettera c) introducendo un riferimento all'adeguatezza delle condizioni di vita che gli standard dei servizi sociali devono contribuire a realizzare;

all'articolo 124, comma 1, lettera h), sostituire le parole « limitatamente » con le parole « con particolare riferimento » e sopprimere le parole « ed eventualmente fino al »;

all'articolo 125, è opportuno ripensare alla opportunità di trasferimento transitorio all'Inps, quando anche si trattasse di un fondo separato di gestione, delle competenze relative agli invalidi civili. Dato l'obiettivo di giungere ad una separazione fra prestazioni previdenziali e assistenziali all'interno dell'Istituto e dato l'impegno ad una revisione complessiva degli strumenti assistenziali, si suggerisce di valutare la disponibilità di altri Istituti quali, ad esempio, l'Inail;

al comma 2 del medesimo articolo 125, appare opportuno sostituire l'espressione « limiti minimi di assistenza » con una formulazione tipo « gli importi determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale » al fine di non generare equivoci sulla nozione di « minimo »;

all'articolo 125, appare congruo attribuire alle Regioni la legittimazione passiva sui procedimenti aventi oggetti le provvidenze concesse dalle Regioni stesse a partire dal i gennaio 2000, cioè da quando esse ne ricevano esplicitamente la titolarità;

all'articolo 125 comma 4, dopo le parole « di concessione » e prima della locuzione « è ammesso » sono inserite le parole « o di diniego »;

all'articolo 126 comma 2, sopprimere le parole « In particolare »; sempre al comma 2, precisare che i compiti possono essere esercitati dai piccoli comuni in forma associata e nelle aree montane dalle Comunità montane;

all'articolo 127, è opportuno individuare nelle province il dimensionamento ottimale per la gestione delle funzioni relative ai servizi relativi alla lettera *e*);

all'articolo 127 comma 2 sopprimere la lettera d).

TITOLO IV - Capo III (articolo 130 - 134)

all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole « di chiusura degli » con le parole « relativi agli »; all'articolo 133 comma 1, lettera *d*), le funzioni tutorie della regione non possono invadere la sfera di autonomia degli organi collegiali scolastici e le loro attività di merito;

all'articolo 133 comma 1, lettera 1), occorre precisare che i contributi in oggetto sono relativi all'esercizio del diritto allo studio e sono destinati anche alle scuole statali:

in attesa di una completa definizione degli ambiti di autonomia scolastica e di organizzazione e durata dei cicli, che possa anche consentire di riunificare la dimensione didattica, amministrativa ed organizzativa quali elementi del progetto d'istituto, appare opportuno affidare la gestione del personale ATA allo Stato e, in conseguenza, cassare il comma 4 dell'articolo 133;

all'articolo 134, comma 1 lettera *a*), aggiungere dopo « piani regionali » « per l'istruzione secondaria superiore e dei piani provinciali per gli altri gradi inferiori di scuola ».

Si suggerisce di affidare le funzioni di cui all'articolo 134, comma i, lettera c), al concerto fra gli enti locali competenti e l'organo di governo della scuola.

TITOLO IV - Capo IV (articolo 135 - 142)

È opportuno rinunciare al trasferimento alle regioni degli istituti professionali (con riferimento agli istituti statali d'arte, in merito a quanto emerso alla conferenza unificata, si evidenzia la necessità che essi vengano assimilati ai Licei artistici e quindi pienamente inseriti nel processo di riforma dei cicli, escludendo dunque l'ipotesi di trasferimento alle regioni) così come definito dagli articoli 137 (ad esclusione del comma 1 lettera a) 136, comma 4, 140, comma 1, lettera b), 136, comma 1, (limitatamente all'inciso « compresa la formazione impartita dagli istituti professionali i cui corsi di studio non

rientrano in tipologie assimilabili a corsi di istruzione tecnica). Portano a questa conclusione il limitato risultato cui conduce la concreta individuazione degli istituti professionali non aventi un equivalente nei corsi di istruzione tecnica, l'analisi delle loro caratteristiche evolutive a seguito della revisione degli ordinamenti e dei piani di studio, le modalità di allocazione del personale scolastico (docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario) che obbligherebbero comunque all'individuazione di un diritto d'opzione per non rendere casuale la modifica dello stato giuridico del personale.

TITOLO IV - Capo V (articolo 143 - 150)

All'articolo 143, comma 1, lettera *a*), si propone di porre una virgola e non un trattino tra le parole storico e artistico e di inserire dopo « monumentale » le parole « demo-etnoantropologico » per poi proseguire con « archeologico... »; alla lettera e) sostituire le parole "la conservazione" con le parole « le condizioni di conoscenza e conservazione »,

all'articolo 144, si sottolinea l'opportunità di aggiungere un comma 7 che preveda un concorso regionale all'attività di tutela: a) per le funzioni di cui al comma 5, lettera e); b) esercitando d'intesa con i Comuni interessati l'iniziativa di proporre al Ministro l'apposizione di vincolo di interesse artistico e storico su beni che, per ragioni di contesto urbano o ambientale o per motivazioni connesse alla storia civile e culturale locale, appaiono degni di particolare tutela. La proposta si intende accolta, e il Ministero procede ai conseguenti atti, se entro tre mesi essa non è respinta con parere motivato; c) esercitando il diritto di prelazione al posto dello Stato, nelle ipotesi previste dalla legge, qualora esso non intenda esercitano; in tale caso, la Soprintendenza competente avverte in tempo utile gli organi regionali. La possibilità di esercitare il diritto di prelazione, nei termini sopra indicati, è esteso a Province e Comuni »:

all'articolo 145, è opportuno prevedere: l'acquisizione di un parere delle Consulte regionali in ordine alle scelte di trasferimento della gestione; la riduzione ad un anno del termine entro il quale la Commissione paritetica deve redigere il primo elenco dei beni la cui gestione è trasferita; un meccanismo di riapertura del procedimento che consenta successive integrazioni e modifiche all'elenco dei musei o di altri beni di cui è stata trasferita la gestione;

è inoltre opportuno precisare quale sia l'ambito reale di autonomia gestionale che residua in capo agli enti territoriali destinatari del trasferimento e ai dirigenti preposti alla gestione del museo o del bene, per le attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 3 dell'articolo 145, dal combinato delle funzioni e dei compiti di tutela riservati allo Stato e dalle attività di valorizzazione e promozione riservate agli enti territoriali;

all'articolo 149 si suggerisce di allargare la composizione delle Consulte regionali così da tenere conto dei beni culturali di proprietà ecclesiastica e da permettere l'apporto dell'imprenditoria locale; al tempo stesso si ravvede la necessità di riportare alla potestà dei consigli regionali e delle associazioni regionali delle autonomie locali la designazione dei rappresentanti attribuita dal decreto alla Conferenza unificata; per quanto attiene al Presidente della Consulta si ravvisa, infine, la necessità di affidare interamente al Presidente della Regione la scelta del nominando o, in alternativa, di rimettere tale determinazione alla Consulta mediante l'elezione al suo interno di un suo membro:

all'articolo 150, si suggerisce di riformulare il testo specificando il ruolo della Consulta quale sede di elaborazione di proposte e programmi e sede di incontro e coordinamento tra le iniziative dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati, senza lesione alcuna dell'autonomia delle diverse autorità di governo locale del settore; si raccomanda inoltre, in materia di spettacolo, di procedere all'esercizio della delega con la individuazione dei compiti di rilievo nazionale, tenendo presente le funzioni di programmazione e riequilibrio delle attività di spettacolo sul territorio nazionale e agendo in coerenza con i disegni di legge in materia di teatro e musica attualmente all'esame del Parlamento.

TITOLO IV - Capo VI (articolo 151)

Si suggerisce di sopprimere al comma I dell'articolo 151 le parole « del comitato di coordinamento di cui all'articolo 1 comma 1 del medesimo decreto legge ».

TITOLO V (articolo 152 - 158)

Quanto all'impostazione generale del Titolo V, appare indispensabile chiarire il principio della « statualità » delle forze di polizia, escludendo che i compiti di polizia amministrativa regionale e locale abbiano ad oggetto le materie della sicurezza e dell'ordine pubblicomma In questo senso, si rileva che:

a) all'articolo 153, comma 1, va modificata la definizione dei compiti relativi alla polizia amministrativa regionale e locale, sopprimendo l'inciso « preventive e repressive» riferito alle misure che caratterizzano i compiti di polizia amministrativa, onde evitare una pericolosa ambiguità rispetto alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, e sostituendolo nel modo seguente: « tutte le misure dirette ad evitare o riparare danni o pregiudizi ». Ci si dovrebbe pertanto attenere a quanto previsto dalla L. 7 marzo 1986, n. 65 « Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale », per effetto della quale gli apparati di polizia municipale vengono definiti come « servizio » e non come « forza di polizia »: non essendo istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tali soggetti possono soltanto collaborare alle attività di pubblica sicurezza, considerando peraltro che, in tal caso, dipendono « operativamente dalla competente autorità (...) di pubblica sicurezza » (articolo 5, comma 4 L. n. 65/1986;

- b) il comma 3 dell'articolo 153 trova più idonea collocazione dopo il comma 1 dell'articolo 152, che definisce l'oggetto dell'intero Titolo V come quel complesso di funzioni e compiti amministrativi relativi alla materia della « polizia amministrativa regionale e locale »;
- c) all'articolo 156, comma 1, va soppresso l'improprio riferimento all'articolo 118 della Costituzione, che individua l'ambito della potestà amministrativa delle regioni « in parallelo » con le materie in cui queste, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, esercitano la potestà legislativa.

Quanto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di carattere autorizzatorio individuati dallo schema di decreto, si rileva quanto segue:

- a) all'articolo 156, comma 1, lettera a), va superata la previsione della informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza, sostituendola con la contestuale trasmissione della copia dell'autorizzazione rilasciata dall'organo competente; una copia della stessa autorizzazione va sempre contestualmente trasmessa ai gestori della viabilità;
- b) all'articolo 156, comma 2, sostituire la parola « municipale » con le parole « regionale e locale » nonché le parole « regolamenti comunali » con le parole « regolamenti degli enti locali »;
- c) va pure modificato il comma 4 dell'articolo 157, che prevede l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza per i procedimenti di cui al comma 2 lettera a), e), 1), g); anche in tal caso, infatti, è più idonea la trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza della copia dell'autorizzazione rila-

sciata dai competenti organi comunali, così come va trasmessa ai gestori della viabilità;

d) all'articolo 157, comma 2, lettera d), con riferimento al rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, si ritiene congruo eliminare i pubblici incanti e le pubbliche relazioni dalle attività per le quali è escluso il trasferimento delle funzioni amministrative ai comuni. Si propone altresì di trasferire alle provincie il rilascio delle licenze concernenti le agenzie matrimoniali;

e) infine, il compito del rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 157, comma 2, lettera e), deve essere più adeguatamente trasferito alle provincie (e non ai comuni), essendo previsto che il previo accertamento tecnico della capacità dell'interessato sia svolto da parte di un'apposita Commissione provinciale.

All'articolo 157 è opportuna una integrazione per affermare che le guardie volontarie venatorie sono assoggettate alle disposizioni della legge-quadro sul volontariato e non all'articolo 138, comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La Commissione fa presente l'opportunità di individuare un riferimento più diretto per quanto attiene alle funzioni e ai compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali, diversamente dalla formulazione attuale del comma 1 dell'articolo 157.